SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 agosto 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2012, n. **144**.

Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006: relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che prevedono il contenuto minimo delle informazioni che l'albo dei revisori legali dovrà acquisire ai fini dell'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della citata direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolato il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali, nonché le modalità e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa;

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale viene disciplinato l'accertamento dei requisiti per l'abilitazione, nonché la cancellazione;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito alla disciplina prevista per il transito dei revisori legali nella Sezione del Registro dei revisori inattivi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 418;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 8 marzo 2012;

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Registro dei revisori legali

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché le società che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 del predetto decreto legislativo e del relativo Regolamento attuativo.

Capo II

ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ

Art. 3.

Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche

1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonché l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività;

c) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

e) il titolo di studio conseguito;

f) di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

g) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

h) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;

i) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;

j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

l) l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;

m) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;

o) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

2. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso il domicilio fiscale;

c) il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

e) il titolo di studio conseguito;

f) il numero di iscrizione nel registro previsto ai fini dell'esercizio della revisione legale nel Paese di origine e l'indicazione dell'autorità competente alla tenuta dell'albo o registro;

g) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

h) l'indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;

i) l'eventuale rete di appartenenza così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

j) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;

k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;

l) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;

3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera *b)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) le informazioni di cui ai punti da *a)* a *k)* del comma precedente;

b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;

c) di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti nel Paese terzo.

Art. 4.

Contenuto della domanda di iscrizione delle società

1. Nella domanda di iscrizione nel Registro, i legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 dichiarano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;

c) i riferimenti necessari per contattare la società, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;

d) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società;

e) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere *b)* e *d)* e 26, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

f) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi da quelli di cui alla lettera *e)*, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;

g) il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui alla lettera *e)*, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;

h) ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;

i) la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;

j) la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;

k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

Art. 5.

Presentazione della domanda
di iscrizione delle persone fisiche

1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonché della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

5. Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.

Art. 6.

Presentazione della domanda di iscrizione delle società

1. La domanda di iscrizione delle società, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

4. I legali rappresentanti delle società che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle società in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione.

Capo III

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

Art. 7.

Contributo per l'iscrizione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L'importo di detto contributo è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresì, i termini e le modalità di versamento di detto contributo.

Art. 8.

Esame delle domande e iscrizione

1. Le domande per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione.

2. L'Ufficio competente, se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'iscrizione, ne dà comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell'istruttoria è sospeso.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione.

4. Il provvedimento di iscrizione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonché comunicato al richiedente.

Art. 9.

Decorrenza dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della società di revisione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Capo IV

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI REVISORI

Art. 10.

Cancellazione

1. Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del predetto decreto legislativo, dispone con proprio decreto la cancellazione del revisore o della società di revisione nei seguenti casi:

a) su richiesta dell'interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; la cancellazione del revisore non può comunque essere disposta se è in corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo o dell'articolo 195 del TUIF;

b) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l'interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci.

2. La cancellazione dal registro dei revisori è disposta d'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione.

3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera *a)* del presente articolo, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione.

4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia alla Consob dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle società di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 giugno 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 363

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 della citata direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006:

"Art. 16. Iscrizione all'albo dei revisori legali

1. Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di iscrizione;

b) se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo Internet nonché il numero di iscrizione dell'impresa di revisione contabile presso la quale è impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale è associato in qualità di socio o altrimenti;

c) ogni altra iscrizione in qualità di revisore legale presso le autorità competenti di altri Stati membri o in qualità di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione.

2. I revisori contabili di paesi terzi iscritti a norma dell'articolo 45 sono indicati chiaramente nell'albo in quanto tali e non in qualità di revisori legali."

"Art. 17. Iscrizione all'albo delle imprese di revisione contabile

1. Per quanto riguarda le imprese di revisione contabile, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di iscrizione;

b) forma giuridica;

c) estremi per contattare l'impresa, persona di riferimento principale e, dove applicabile, sito web;

d) indirizzo di ciascun ufficio situato nello Stato membro in questione;

e) nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualità di soci o altrimenti;

f) nomi e indirizzi professionali di tutti i proprietari e gli azionisti;

g) nomi e indirizzi professionali di tutti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione;

h) se applicabile, denominazione della rete della quale l'impresa fa parte ed elenco dei nomi e degli indirizzi delle imprese appartenenti a tale rete e delle affiliate o indicazione del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

i) ogni altra iscrizione in qualità di impresa di revisione contabile presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione.

2. Gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti a norma dell'articolo 45 sono indicati chiaramente nell'albo in quanto tali e non in qualità di imprese di revisione contabile.".

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 6. (Iscrizione nel Registro)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;

b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro.
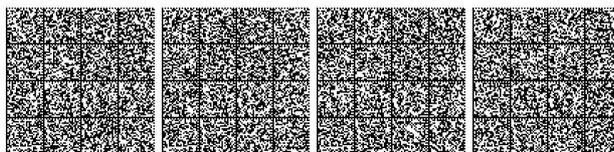
3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato."

"Art. 8. (Sezione del Registro per i revisori inattivi)

1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le società di revisione legale comunicano altresì, per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all' articolo 5, comma 1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.

3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua di cui all' articolo 5 e non sono soggetti al controllo della qualità di cui all' articolo 20, né al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi.".

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni:

"Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;

b) il comma 10 è soppresso.

2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-*ter* sono abrogati.

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.

4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.

5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».

5-*bis*. La lettera *h)* del comma 4 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-*bis*. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

7-*bis*. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera *a)*, del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

10-*bis*. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

10-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-*bis*.

11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato.

12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

12-*bis*. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente: «Art. 2215-*bis*. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.».

12-*ter*. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-*bis* del codice civile, introdotto dal comma 12-*bis* del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-*quater*. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».

12-*quinquies*. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.

12-*sexies*. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-*septies*. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

12-*octies*. Al secondo comma dell'articolo 2478-*bis* del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

12-*novies*. All'articolo 2479-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-*decies*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

12-*undecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 12-*quater* a 12-*decies* entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.".

Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.

4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera *a)*, le parole «delle imposte» sono soppresse;

2) al primo comma, lettera *d)*, le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;

3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;

4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.»;

b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile.».

5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.

7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

9.

10. All'articolo 3, comma 24, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.».

11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, infine, le parole: «nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.

12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.

13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

13-*bis*. Nell' articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento».

13-*ter*. Le disposizioni contenute nel comma 1-*bis* dell' articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-*bis* del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-*quater*. In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 13-*ter* si applicano a de-

correre dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-*bis* dell' articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

13-*quinquies*. Per l'anno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, predisposto per le medesime finalità, per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.

13-*sexies*. All' articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica.».

13-*septies*. All' articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt)*, è aggiunta la seguente:

«tt-*bis*) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.».

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

"4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.".

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 1. (Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

c) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell' articolo 16;

d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese terzo;

e) «gruppo»: l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

f) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale, istituito ai sensi dell' articolo 2, comma 1;

h) «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione;

i) «responsabile della revisione»:

1) il revisore legale cui è stato conferito l'incarico;

2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico è stato conferito ad una società di revisione legale;

l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;

m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese non appartenente all'Unione europea;

p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

q) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 2. (Abilitazione all'esercizio della revisione legale)

1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell' articolo 3;

d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all' articolo 4.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:

a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:

a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.

5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera *b)*, e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.".

Note all'art. 3:

Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010 vedasi nelle note all'art. 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 3. (Tirocinio)

1. Il tirocinio:

a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

b) ha durata almeno triennale;

c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

b) la data di inizio del tirocinio;

c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;

d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell' articolo 21.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione è sottoscritta dal soggetto presso il quale è svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera *a)*;

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto."

"Art. 4. (Esame di idoneità professionale)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

d) principi contabili nazionali e internazionali;

e) analisi finanziaria;

f) gestione del rischio e controllo interno;

g) principi di revisione nazionale e internazionali;

h) disciplina della revisione legale;

i) deontologia professionale ed indipendenza;

l) tecnica professionale della revisione;

m) diritto civile e commerciale;

n) diritto societario;

o) diritto fallimentare;

p) diritto tributario;

q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

r) informatica e sistemi operativi;

s) economia politica, aziendale e finanziaria;

t) principi fondamentali di gestione finanziaria;

u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da *m)* a *u)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;

b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;

c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;

d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.".

Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 1.

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.".

Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 4:

Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2.

Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedasi nelle note all'art. 3.

Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, e dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;

d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;

e) cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale."

"Art. 26 (Provvedimenti della Consob)

1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;

c) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni;

d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;

e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale.".

Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2.

Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 1.

Per il riferimento al testo dell'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 3.

Note all'art. 5:

Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse.

Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 6:

Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

Il Capo VIII del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 (Sanzioni penali ed amministrative) comprende gli articoli da 24 a 32.

Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 42. (Personale)

1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, può conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell' articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonché la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.".

Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 25. (Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato sul sito internet di cui all' articolo 7, comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all' articolo 7, comma 5.".

Si riporta il testo dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52:

"Art. 195. Procedura sanzionatoria.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".

Per il riferimento al testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2.

Per il riferimento al testo dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 5, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob dà comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.".

12G0166

DECRETO 20 giugno 2012, n. **145**.

Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso di una laurea almeno triennale e dei requisiti di onorabilità definiti con regolamenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 2, comma 3) lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'iscrizione nel Registro delle persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi;

Visto l'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le società i cui componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente i criteri di valutazione dell'equivalenza dei requisiti dei revisori abilitati all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente il contenuto informativo del Registro;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 novembre 2004, n. 266, e 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2, recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2004, n. 196, in materia di equiparazioni dei diplomi di laurea;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto in particolare l'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento nell'ambito dell'applicazione della pena;

Visto l'articolo 2382 del codice civile, concernente le condizioni di ineleggibilità o decadenza degli amministratori;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

Sentita la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che ha espresso, con nota prot. RM/11092879 del 17 novembre 2011, parere favorevole in merito allo schema di regolamento;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 417;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2012;

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

REQUISITI DI ISCRIZIONE PER LE PERSONE FISICHE E PER LE SOCIETÀ DI REVISIONE

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali

1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

a) requisiti di onorabilità individuati all'articolo 3;

b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'articolo 2;

c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

d) superamento dell'esame di idoneità professionale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010.

2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalità indicate nel capo secondo del presente Regolamento.

Art. 2.

Tipologia di laurea richiesta alle persone fisiche per l'iscrizione al Registro

1. Per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali è necessario essere in possesso di:

a) laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);

b) laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);

c) classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere *a)* e *b)* e successive modificazioni e integrazioni;

d) diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di

laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera *b)* è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2004, n. 196.

2. Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità

1. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le persone fisiche che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

i. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

ii. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

iii. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

iv. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

2. Non possono essere iscritti al Registro dei revisori coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dal comma 1, lettera *c)*, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione delle società di revisione al Registro dei revisori legali

1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le società che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e pertanto:

a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento;

b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l'esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;

e) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.

2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

Art. 5.

Onorabilità degli amministratori

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono in possesso dei requisiti di onorabilità i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione che:

a) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3;

b) non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Capo II

ISCRIZIONE DEI REVISORI DI ALTRI STATI MEMBRI

DELL'UNIONE EUROPEA O DI PAESI TERZI

Art. 6.

Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. I revisori di un Paese terzo in possesso di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività di revisione legale conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, possono chiedere di essere iscritti al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo.

2. Le persone fisiche di cui al comma 1 sono iscritte al Registro dei revisori legali a condizione che il Paese terzo garantisca reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani e che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Detta iscrizione è, altresì, subordinata allo svolgimento di programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine, ed al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale.

3. Per il riconoscimento dei titoli professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, i soggetti di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali, è allegata la seguente documentazione:

a) attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo, rilasciato dall'Autorità competente di quel Paese, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente;

b) copia del documento di identità.

Art. 7.

Prova attitudinale

1. La prova attitudinale di cui all'articolo 6, comma 2, si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali.

2. Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, per ciascun interessato, apposito provvedimento nel quale sono indicate le materie oggetto della specifica prova attitudinale.

3. La data ed il luogo della prova scritta sono indicati in *Gazzetta Ufficiale* con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 e comunicati all'interessato almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento.

4. Per lo svolgimento della prova attitudinale è stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

Svolgimento della prova attitudinale

1. La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dei principi della normativa italiana rilevante, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione legale, e verte sulle seguenti materie:

a) principi di diritto civile e commerciale;

b) principi di diritto societario, con particolare riguardo alla normativa nazionale dei conti annuali e consolidati;

c) principi di diritto tributario;

d) disciplina della revisione legale e principi di revisione nazionali.

2. In seguito allo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice valuta gli elaborati ed assegna al candidato un giudizio di idoneità o di non idoneità, dandone comunicazione all'interessato. I candidati che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di cui al comma 1. Al termine del colloquio, la commissione esaminatrice delibera se assegnare un giudizio di idoneità o di non idoneità e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di idoneità, viene rilasciata attestazione dell'avvenuto superamento della prova ai fini della successiva richiesta di iscrizione, da parte dell'interessato, al Registro dei revisori legali.

Art. 9.

Iscrizione dei revisori di Stati membri dell'Unione europea

1. I cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro, possono chiedere di essere iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo.

2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, le persone fisiche di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale

del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali, è allegata la seguente documentazione:

a) attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un altro Paese dell'Unione Europea, rilasciato dall'Autorità competente di quel Paese, se del caso, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente;

b) copia del documento di identità.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro dei revisori legali previa applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale, ai sensi dall'articolo 2, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. La prova attitudinale, svolta, di regola, in concomitanza con la prova scritta della prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali, verte sulle materie di cui all'articolo 8, comma 1, e si svolge mediante unica prova in forma di test scritto a risposta multipla. Per lo svolgimento della prova attitudinale è stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo III
CONTENUTO INFORMATIVO DEL REGISTRO

Art. 10.
Contenuto informativo del Registro per le persone fisiche

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;

c) l'indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attività, ovvero, in alternativa, la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;

d) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;

e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;

f) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualità di socio, amministratore o collaboratore, presso una società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico;

h) eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere *b)* e *d)*, e 26, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

i) l'eventuale rete di appartenenza, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 11.
Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le persone fisiche

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti informazioni:

a) il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata;

b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti.

2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare:

a) l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi;

b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 12.
Contenuto informativo del Registro per le società

1. Per le società di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;

c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;

d) i riferimenti necessari per contattare la società, l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;

e) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società;

f) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale per conto della società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere *b)* e *d)* e 26, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

g) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, diversi da quelli indicati alla lettera *f)*, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;

h) il nome, cognome e domicilio dei soci, diversi da quelli indicati alla lettera *f)*, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;

i) ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;

l) la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;

m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico.

Art. 13.

Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le società

1. Le società di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità ed i termini di cui all'articolo 16, le seguenti informazioni:

a) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti, nonché, per ciascun incarico, il responsabile della revisione.

2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare:

a) l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi;

b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 14.

Riferimenti in materia di vigilanza

1. Il Registro dei revisori legali contiene i riferimenti e gli indirizzi degli Uffici competenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Consob. Nel Registro sono chiaramente indicate le rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob.

Art. 15.

Pubblicità del Registro

1. Le informazioni contenute nel Registro dei revisori sono conservate in forma elettronica e sono messe a disposizione gratuitamente in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 16.

Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni

1. Gli iscritti al Registro dei revisori sono responsabili per le informazioni fornite al momento della registrazione e ne comunicano tempestivamente, con le modalità indicate nel presente articolo, qualsiasi variazione. Della veridicità di tali comunicazioni è responsabile il revisore legale, ovvero il legale rappresentante della società di revisione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I revisori e le società di revisione legale comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni relative al Registro di cui agli articoli 10 e 12, nonché delle altre informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11 e 13, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, mediante l'utiliz-

zo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale dei dati.

4. Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare, tenendo conto della gravità delle violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Prima formazione del registro

1. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono altresì iscritti, su richiesta:

- coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;

- coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo.

2. Ai fini della prima formazione del registro dei revisori legali, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 3 le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare:

a) le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro, di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento;

b) le informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1;

c) l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.

3. Le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori legali e le società di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 giugno 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 294

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 2. (Abilitazione all'esercizio della revisione legale)

1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell' articolo 3;

d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all' articolo 4.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:

a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente

sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:

a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.

5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera *b)*, e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza."

"Art. 7. (Contenuto informativo del Registro)

1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) il numero di iscrizione;

c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;

d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;

e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;

f) ogni altra eventuale iscrizione che il revisore ha in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico;

h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere *b)* e *d)*, e 26, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) il numero di iscrizione;

c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;

d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonché l'eventuale sito Internet;

e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere *b)* e *d)*, e 26, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

g) il numero di partita I.V.A. della società;

h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

i) la denominazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

l) ogni altra eventuale iscrizione che la società ha in albi o registri di società di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico;

n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera *d)*, e 26, comma 1, lettera *d)*.

3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell' articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia.

4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell' articolo 21.

6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.".

Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale:

"Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*quater*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputa-

to è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta .".

Si riporta il testo dell'articolo 2382 del codice civile:

"Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.".

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni:

"Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;

b) il comma 10 è soppresso.

2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-*ter* sono abrogati.

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.

4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.

5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».

5-*bis*. La lettera *h)* del comma 4 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-*bis*. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

7-*bis*. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera *a)*, del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

10-*bis*. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

10-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-*bis*.

11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato.

12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

12-*bis*. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente: «Art. 2215-*bis*. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposi-

zione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.».

12-*ter*. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-*bis* del codice civile, introdotto dal comma 12-*bis* del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-*quater*. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».

12-*quinquies*. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.

12-*sexies*. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-*septies*. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

12-*octies*. Al secondo comma dell'articolo 2478-*bis* del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

12-*novies*. All'articolo 2479-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-*decies*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

12-*undecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 12-*quater* a 12-*decies* entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.".

Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.

4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera *a)*, le parole «delle imposte» sono soppresse;

2) al primo comma, lettera *d)*, le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;

3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;

4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.»;

b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile.».

5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». (214)

6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.

7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

9.

10. All'articolo 3, comma 24, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.».

11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, infine, le parole: «nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.

12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.

13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

13-*bis*. Nell' articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento».

13-*ter*. Le disposizioni contenute nel comma 1-*bis* dell' articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-*bis* del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-*quater*. In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 13-*ter* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-*bis* dell' articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

13-*quinquies*. Per l'anno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, predisposto per le medesime finalità, per l'esercizio finanziario

2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio. (211)

13-*sexies*. All' articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica.».

13-*septies*. All' articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt)*, è aggiunta la seguente:

«tt-*bis*) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito».".

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

"4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.".

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 3. (Tirocinio)

1. Il tirocinio:

a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

b) ha durata almeno triennale;

c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

b) la data di inizio del tirocinio;

c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;

d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell' articolo 21.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione è sottoscritta dal soggetto presso il quale è svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera *a)*;

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto."

"Art. 4. (Esame di idoneità professionale)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

d) principi contabili nazionali e internazionali;

e) analisi finanziaria;

f) gestione del rischio e controllo interno;

g) principi di revisione nazionale e internazionali;

h) disciplina della revisione legale;

i) deontologia professionale ed indipendenza;

l) tecnica professionale della revisione;

m) diritto civile e commerciale;

n) diritto societario;

o) diritto fallimentare;

p) diritto tributario;

q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

r) informatica e sistemi operativi;

s) economia politica, aziendale e finanziaria;

t) principi fondamentali di gestione finanziaria;

u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da *m)* a *u)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;

b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;

c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;

d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.".

Note all'art. 2:

Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.

Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2000, n. 2.

Note all'art. 3:

Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Per il riferimento al decreto legislativo n. 159 del 2011, vedasi nelle note alle premesse.

Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia):

"Art. 1. (Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera *a)*;

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera *a)* con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all' articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all' articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo."

"Art. 2. (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera *f)* del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio

1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera *a)*, accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera *a)*;

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera *c)*, dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera *c)* da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;

n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera *m)*.

2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera *c)* del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.".

Il titolo XI del libro V del codice civile, concernente "Disposizioni penali in materia di società e consorzi", comprende gli articoli da 2621 a 2642.

Per il riferimento al testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Per il riferimento al testo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 2296 del codice civile:

"Art. 2296. Pubblicazione.

L'atto costitutivo della società con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.".

Note all'art. 5:

Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Per il riferimento al testo dell'articolo 2382 del codice civile, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

"Art. 37. Attività professionali.

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai
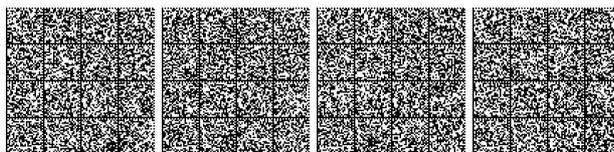
corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.".

Si riporta il testo degli articoli 39 e 49 del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286):

"Art. 39. Disposizioni relative al lavoro autonomo.

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.

6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*."

"Art. 49. Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-*bis*. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (113).

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome.

3-*bis*. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.".

Note all'art. 7:

Per il riferimento al testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 1.

Note all'art. 9:

Per il riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

Per il riferimento al testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, e dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;

d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;

e) cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale."

"Art. 26. (Provvedimenti della Consob)

1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;

c) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni;

d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;

e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale.".

Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 1. (Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

c) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell' articolo 16;

d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese terzo;

e) «gruppo»: l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

f) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale, istituito ai sensi dell' articolo 2, comma 1;

h) «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione;

i) «responsabile della revisione»:

1) il revisore legale cui è stato conferito l'incarico;

2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico è stato conferito ad una società di revisione legale;

l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;

m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese non appartenente all'Unione europea;

p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

q) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.".

Note all'art. 11:

Per il riferimento al testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

Per il riferimento dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Per il riferimento al testo dell'articolo 24, comma 1, e , dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10.

Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10.

Per il riferimento al testo dell'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10.

Note all'art. 13:

Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

"Art. 24 . (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;

d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;

e) cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.".

Note all'art. 17:

Si riporta il testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52):

"Art. 161. Albo speciale delle società di revisione.

1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.

2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.".

Per il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedasi nelle note all'art. 16.

Per il riferimento al testo dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 16.

12G0167

DECRETO 25 giugno 2012, n. **146**.

Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolata l'attività e la modalità di svolgimento del tirocinio, nonché il relativo registro, e in particolare il comma 8 di detto articolo, in forza del quale devono essere definite con regolamento, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa, le modalità di attuazione del medesimo articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;
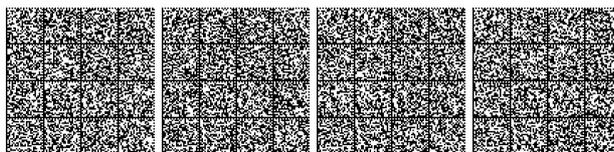
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 419;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, in data 8 marzo 2012;

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio, nonché le modalità di svolgimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2.
Soggetti destinatari

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro del tirocinio coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e del titolo di studio previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Art. 3.
Registro del tirocinio

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro del tirocinio.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) il recapito indicato per l'invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio;

c) la data di inizio del tirocinio, secondo il termine di decorrenza previsto dall'articolo 10, comma 1;

d) il revisore legale o la società di revisione legale presso cui si svolge il tirocinio;

e) i trasferimenti, le sospensioni ed ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II
TENUTA DEL REGISTRO

Art. 4.
Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta e conforme alle prescrizioni in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5.
Contenuto della domanda

1. Nella domanda, redatta su modelli conformi disponibili sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, il richiedente dichiara, anche ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale;

b) la residenza e, se all'estero, il domicilio in Italia;

c) l'attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza;

d) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

e) titolo di studio posseduto, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

f) il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

g) l'indicazione del nome e del numero d'iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;

h) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:

a) la dichiarazione di assenso e della capacità di assicurare la formazione pratica, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del soggetto presso il quale si intende svolgere tirocinio;

b) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione;

c) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina, con appositi provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle
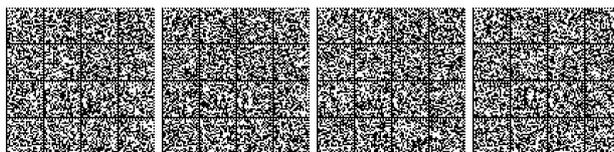
domande di cui al comma 1, nonché della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

Art. 6.

Iscrizione nel registro del tirocinio

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 4, provvede con decreto dell'Ispettore Generale dell'Ispettorato generale di finanza all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di verificare in ogni momento, presso le amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nel registro del tirocinio.

Art. 7.

Obblighi degli iscritti al Registro del tirocinio

1. L'iscritto nel Registro del tirocinio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni ad esso relative. In particolare, è tenuto a comunicare:

a) la variazione dei propri dati anagrafici, di residenza o domicilio;

b) la cessazione del tirocinio presso il revisore legale o la società di revisione legale precedentemente indicati, anche per il verificarsi di eventi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto con riferimento al soggetto presso cui il tirocinio si sta svolgendo;

c) l'indicazione delle generalità e del numero d'iscrizione nel Registro dei revisori del nuovo soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;

d) le cause di sospensione del tirocinio indicate dal presente regolamento.

2. Le variazioni di cui al comma 1 dovranno essere comunicate dall'iscritto al Ministero dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'avvenuta modifica.

3. Il tirocinante ha l'obbligo del segreto e della riservatezza con riferimento ai fatti appresi e connessi ai compiti di revisione derivanti dal suo rapporto di tirocinio.

Art. 8.

Aggiornamento delle informazioni

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede tempestivamente all'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro del tirocinio ed a pubblicarle sul proprio sito internet.

Art. 9.

Contributo di iscrizione e per la tenuta del registro del tirocinio

1. Il tirocinante è tenuto al versamento di un contributo fisso, da documentare in sede di iscrizione, a copertura delle spese di segreteria. L'importo e le modalità di versamento di detto contributo sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo III

DISCIPLINA DEL TIROCINIO

Art. 10.

Durata e contenuto del tirocinio

1. Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.

2. Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.

3. Il tirocinio è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore legale e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali.

4. Il tirocinio deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l'esercizio della revisione legale.

5. Il tirocinio è assolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, svolgendo le attività assegnate dal soggetto di cui all'articolo 3 comma 2, lettera *d)*, del presente regolamento.

Art. 11.

Svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio è effettuato presso un revisore legale o presso una società di revisione legale, iscritti nel Registro nell'elenco dei revisori attivi, che abbiano capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato alla revisione legale iscritto nel Registro nell'elenco dei revisori attivi. Il dipendente pubblico può appartenere ad un'amministrazione diversa da quello da cui dipende il tirocinante. Eventuali oneri per lo svolgimento dell'attività di cui al presente comma sono a carico del tirocinante.

3. Il soggetto presso il quale è svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare i corsi di formazione funzionali al tirocinio stesso.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e

delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. La relazione di cui al comma 4 è oggetto di conferma tramite dichiarazione sottoscritta dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione presso i quali è stato svolto il tirocinio ed è trasmessa alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 («Commissione centrale per i revisori contabili»), anche con modalità telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente. Nei casi in cui, per morte o altra causa di forza maggiore, non sia possibile la sottoscrizione del revisore legale presso il quale è svolto il tirocinio, la relazione annuale trasmessa alla Commissione centrale evidenzia tale circostanza.

6. La relazione di cui al comma 4 deve essere redatta anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale presso cui prosegue il tirocinio.

7. Qualora gli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo non siano stati adempiuti entro i centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione.

8. Ogni altro evento che renda impossibile la prosecuzione del tirocinio riferibile al soggetto presso il quale il tirocinio si sta svolgendo, ne comporta l'automatica sospensione.

Art. 12.

Completamento del tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale

1. Fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento, il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale ne dà comunicazione entro 15 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione, ovvero le ragioni che determinino l'impossibilità di fornire tale attestazione, ed inizio del tirocinio rilasciate dai soggetti presso i quali, rispettivamente, il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito.

2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione prevista dal comma 1, non viene riconosciuto ai fini del compimento del triennio di tirocinio.

Art. 13.

Tirocinio svolto in uno Stato membro

1. Il tirocinio può essere svolto interamente o parzialmente presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Al fine del riconoscimento del tirocinio svolto ai sensi del comma 1, è necessario che il tirocinante presenti, con la stessa periodicità prevista dall'articolo 11, comma 4, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale o società di revisione legale che dall'Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante. L'attestazione di cui al presente comma, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata, se del caso, da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.

3. Al termine del tirocinio il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la documentazione esibita e può procedere all'audizione dell'interessato circa l'attività svolta prima del rilascio dell'attestazione di riconoscimento del tirocinio svolto.

Art. 14.

Cancellazione dal registro del tirocinio

1. Nei casi di intervenuta sospensione di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, del presente Regolamento, se la causa che ha prodotto la sospensione del tirocinio non è rimossa entro il termine di due anni dall'avvenuta sospensione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione centrale per i revisori contabili, provvede alla cancellazione dal registro del tirocinio.

2. La cancellazione dal registro è altresì prevista nel caso di rinuncia da parte del soggetto interessato ovvero per il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. La comunicazione della cancellazione è inviata all'interessato all'indirizzo anche elettronico risultante nel registro del tirocinio.

4. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.

Art. 15.

Ulteriori ipotesi di sospensione del tirocinio

1. La sospensione del tirocinio è altresì ammessa nei casi di:

a) servizio militare o civile per un periodo non superiore ad un anno;

b) gravidanza e puerperio, per un periodo non superiore ad un anno;

c) malattia e infortunio, adeguatamente certificati, che determinino un impedimento al tirocinio per un periodo superiore ad un anno;

d) trasferimento all'estero per motivi di studio o di lavoro per un periodo massimo di due anni.

2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, il tirocinante ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dispone la sospensione.
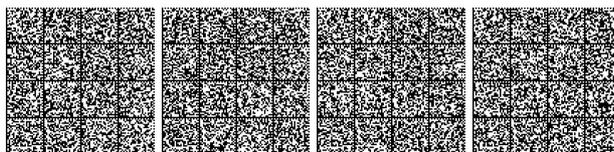
3. Entro trenta giorni dalla cessazione di una delle cause di cui al comma 1, il tirocinante dà comunicazione, opportunamente documentata, con le modalità previste al comma 2, di aver ripreso il tirocinio. Tale comunicazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto presso il quale si svolge il tirocinio.

4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione, fino al completamento del periodo triennale.

Art. 16.

Compiuto tirocinio

1. Alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili, rilascia al tirocinante entro 30 giorni il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro.

2. Successivamente alla presentazione dell'ultima relazione, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento di conclusione del tirocinio, l'interessato può allegare alla domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di tirocinio e dal presente Regolamento.

3. Se l'attività svolta dal tirocinante non è conforme alle modalità di svolgimento del tirocinio stabilite dal presente regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, dispone le forme e la durata dell'integrazione del tirocinio.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Disciplina transitoria tirocinanti

1. Sono iscritti di diritto nel registro nel tirocinio, i tirocinanti che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono già iscritti al registro del tirocinio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e che risultano in regola con la presentazione della relazione annuale. L'attività di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo è computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento.

2. Sono altresì iscritti, a condizione che ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, i tirocinanti che hanno omesso la presentazione di almeno una relazione annuale. In tal caso, l'attività di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo e comprovata dalla presentazione della prevista relazione annuale, è computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'aggiornamento del registro del tirocinio.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti all'acquisizione dei crediti formativi previsti dal Regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in misura proporzionale al periodo residuale di tirocinio da assolvere.

5. Ai fini del computo dei crediti formativi di cui al comma 4, i periodi di tirocinio pari o superiore a 6 mesi sono equiparati ad un anno.

6. Gli obblighi di formazione recati dai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 18.

Comunicazioni

1. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 giugno 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 362

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«Art. 3 *(Tirocinio)*. — 1.Il tirocinio:

a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

b) ha durata almeno triennale;

c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

b) la data di inizio del tirocinio;

c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;

d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'art. 21.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione è sottoscritta dal soggetto presso il quale è svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera *a)*;

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Testo *A)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"Art. 38 *(Altre disposizioni in materia tributaria).*

In vigore dal 7 aprile 2012.

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.

4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:

a) all'art. 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera *a)*, le parole «delle imposte» sono soppresse;

2) al primo comma, lettera *d)*, le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;

3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;

4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.»;

b) all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-*bis* del codice di procedura civile.».

5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'art. 2704, primo comma, del codice civile. All'art. 3-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.

7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

9.

10. All'art. 3, comma 24, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.».

11. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, infine, le parole: «nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.

12. Le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.

13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

13-*bis*. Nell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'art. 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'art. 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento».

13-*ter*. Le disposizioni contenute nel comma 1-*bis* dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-*bis* del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-*quater*. In deroga all' art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 13-*ter* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-*bis* dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

13-*quinquies*. Per l'anno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, predisposto per le medesime finalità, per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.

13-*sexies*. All'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica.».

13-*septies*. All'art. 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt)*, è aggiunta la seguente:

«tt-*bis*) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all' art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.".

— Si riporta il testo dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3;

d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 4.».

Note all'art. 4:

— Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

«Art. 46. (R) *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (140);

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R).».

— Per il riferimento al testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi in note all'art. 2

Note all'art. 11:

— Per il riferimento al testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«Art. 42 *(Personale)*.

In vigore dal 7 aprile 2010.

1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, può conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall' art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonché la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 14:

— Per il riferimento al testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note all'art. 2

Note all'art. 16:

— Per il riferimento al testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile):

«Art. 5 *(Registro del tirocinio)*. — 1.

2. Il registro di cui al comma 1 è istituito con decreto ministeriale, e contiene:

a) generalità complete dell'iscritto;

b) data di inizio del tirocinio di cui all'art. 9 del presente regolamento;

c) indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio;

d) recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

«Art. 5 *(Formazione continua)*.

In vigore dal 7 aprile 2010.

1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalità con cui la formazione continua può essere svolta presso società o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.».

12G0165

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 788ª seduta pubblica mercoledì 5 settembre 2012, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Informativa del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sui più recenti sviluppi della vicenda dell'ILVA di Taranto.

12A09494

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2012.

Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 emanato a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, tuttora vigenti;

Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1695 "Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio" dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari a euro 125.245.357,00 (Tab.7), ridotto per effetto dei tagli lineari a euro 101.628.250,00;

Vista la disponibilità di competenza dell'esercizio finanziario in corso, pari a euro 98.579.402,00 al netto delle risorse quantificate in complessivi euro 3.048.848,00 riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126;

Ritenuto che alla luce delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilità finanziaria, di cui al capitolo di bilancio 1695 sia utilizzata per ripartire il Fondo di intervento integrativo per l'anno 2011 secondo i criteri stabiliti all'art. 16 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;

Visti i dati trasmessi dalle Regioni, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2011;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome espresso nella adunanza del 2 febbraio 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".

2. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2011

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle Regioni, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo di intervento integrativo per il 2011 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse trasferite alle Regioni sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e sono utilizzate nell'anno accademico 2011-2012. L'importo di euro 3.048.848,00 riferito alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126, è reso indisponibile.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2012

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PELUFFO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 82

ALLEGATO

Tabella di riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2011

Regioni	Quota di riparto relativa agli alloggi (15% del Fondo)		Quota di riparto relativa agli idonei (35% del Fondo)		Quota di riparto relativa alla spesa (50% del Fondo)		Quota di riparto relativa alle borse concesse a studenti provenienti da Paesi poveri	Riparto teorico Fondo a.a. 2010/2011	Riparto finale Fondo con applicazione art. 16 commi 6 e 8 a.a. 2010/2011
	%	Importo	%	Importo	%	Importo			
	a	b	c	d	e	f	g	h	
								b + d + f + g	
ABRUZZO	0,66%	€ 94.451,10	2,77%	€ 924.007,16	2,10%	€ 998.664,59	€ 12.800,00	€ 2.029.922,85	€ **2.004.485,06**
BASILICATA	0,24%	€ 34.981,89	0,51%	€ 168.797,50	1,32%	€ 630.514,71	€ 12.800,00	€ 847.094,10	€ **836.478,82**
CALABRIA	6,04%	€ 863.353,06	5,42%	€ 1.808.715,49	2,23%	€ 1.061.931,25	€ 22.400,00	€ 3.756.399,80	€ **4.038.439,49**
CAMPANIA	1,32%	€ 189.252,03	5,80%	€ 1.936.048,85	2,94%	€ 1.402.538,85	€ 22.400,00	€ 3.550.239,73	€ **3.505.750,23**
EMILIA ROMAGNA	7,46%	€ 1.066.597,84	9,99%	€ 3.331.092,50	18,39%	€ 8.759.815,01	€ 364.800,00	€ 13.522.305,35	€ **13.352.851,86**
FRIULI VENEZIA GIULIA	4,62%	€ 659.758,46	2,09%	€ 698.717,59	2,94%	€ 1.400.064,56	€ 73.600,00	€ 2.832.140,61	€ **2.796.649,91**
LAZIO	5,55%	€ 793.039,46	12,64%	€ 4.216.350,24	11,62%	€ 5.538.246,68	€ 422.400,00	€ 10.970.036,37	€ **10.832.566,40**
LIGURIA	2,09%	€ 298.395,53	2,17%	€ 725.347,72	1,84%	€ 874.651,20	€ 124.800,00	€ 2.023.194,44	€ **1.997.840,98**
LOMBARDIA	23,93%	€ 3.420.179,44	9,02%	€ 3.007.458,92	6,88%	€ 3.279.633,06	€ 374.400,00	€ 10.081.671,41	€ **9.955.333,90**
MARCHE	8,18%	€ 1.169.444,60	3,40%	€ 1.133.719,39	4,18%	€ 1.992.399,11	€ 32.000,00	€ 4.327.563,10	€ **4.273.332,65**
MOLISE	0,00%	€ -	0,40%	€ 131.987,17	0,24%	€ 115.765,98	€ 19.200,00	€ 266.953,15	€ **263.607,85**
PIEMONTE	6,10%	€ 871.748,71	5,96%	€ 1.988.856,65	9,79%	€ 4.664.490,98	€ 499.200,00	€ 8.024.296,34	€ **7.923.740,63**
PUGLIA	3,53%	€ 505.138,50	6,91%	€ 2.304.022,88	4,44%	€ 2.116.664,61	€ 544.000,00	€ 5.469.825,99	€ **5.401.281,38**
SARDEGNA	3,60%	€ 513.883,97	5,01%	€ 1.670.329,33	5,65%	€ 2.694.010,58	€ 32.000,00	€ 4.910.223,89	€ **4.848.691,88**
SICILIA	4,48%	€ 640.168,60	12,68%	€ 4.228.243,30	10,41%	€ 4.961.625,34	€ 67.200,00	€ 9.897.237,24	€ **9.773.210,95**
TOSCANA	9,91%	€ 1.417.116,39	7,56%	€ 2.522.493,32	9,21%	€ 4.387.404,13	€ 361.600,00	€ 8.688.613,84	€ **8.579.733,30**
UMBRIA	3,26%	€ 465.958,78	2,71%	€ 904.907,15	0,98%	€ 467.093,22	€ 128.000,00	€ 1.965.959,15	€ **2.847.548,69**
VALLE d'AOSTA	0,00%	€ -	0,06%	€ 21.653,14	0,25%	€ 116.847,26	€ 3.200,00	€ 141.700,40	€ **139.924,69**
VENETO	9,03%	€ 1.290.481,94	4,89%	€ 1.629.802,42	4,58%	€ 2.184.139,90	€ 169.600,00	€ 5.274.024,26	€ **5.207.933,32**
TOTALE	**100,00%**	**€ 14.293.950,30**	**100,00%**	**€ 33.352.550,70**	**100,00%**	**€ 47.646.501,00**	**€ 3.286.400,00**	**€ 98.579.402,00**	**€ 98.579.402,00**

12A09441

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012.

Modifica della composizione del Comitato dei Garanti di cui agli articoli 8, comma 2, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2011, numeri 3973 e 3974, per la supervisione sull'uso dei fondi raccolti da operatori di telefonia mobile e fissa, in favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Toscana colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 e nei giorni 4-8 novembre 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. n. 20, fog. n. 317;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011 n. di rep. 113, concernente «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, in corso di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2012 con il quale sono state dettate disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2011 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 4 novembre 2011 nel territorio delle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti gli articoli 8, comma 2, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2011 nn. 3973 e 3974, che autorizzano il Dipartimento della protezione civile a ricevere risorse derivanti dalla raccolta di fondi privati, tramite l'invio di SMS – short message service – dalle reti di telefonia mobile e chiamate voci da reti di telefonia fissa;

Visto l'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2011, n. 3985, il quale prevede che le risorse derivanti dalla raccolta fondi privati di cui alle ordinanze nn. 3973 e 3974 del 5 novembre 2011 siano ripartite anche con riferimento agli eventi calamitosi occorsi nel territorio della regione Liguria nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011;

Considerato che gli articoli 8, comma 2, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2011 nn. 3973 e 3974 prevedono, al fine di garantire un'efficace supervisione sull'uso delle risorse raccolte ai sensi delle citate ordinanze, l'istituzione di un comitato di garanti composto da tre membri, individuati dalle regioni Liguria, Toscana e dal Dipartimento della protezione civile;

Viste le note del 13 gennaio 2012, prot n. DPC/CD/0000008 e n. DPC/CD/0000009, con le quali il Capo del Dipartimento della protezione civile ha chiesto ai Presidenti delle regioni Liguria e Toscana la designazione di un rappresentante da inserire nel comitato dei garanti;

Viste le note del 27 gennaio 2012, prot. n. 14575/PG e del 7 febbraio 2012, prot. n. 36779/A.30.110, con le quali i citati Presidenti hanno designato rispettivamente il dott. Carlo Petrini ed il sig. Giorgio Panariello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2012 n. rep. 585, visto e annotato dall'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile il 29 febbraio 2012 al n. 662, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato in questione;

Considerato che concomitanti ed imprevisti impegni professionali non hanno consentito ai summenzionati componenti di partecipare alla riunione del comitato dei garanti del 22 marzo 2012 e che si è reso necessario provvedere alla loro sostituzione;

Vista le note del 23 marzo 2012, prot. nn. DIP/22046 e 22048, con le quali il capo del Dipartimento ha chiesto ai presidenti delle regioni Liguria e Toscana la sostituzione dei predetti componenti;

Vista la nota del 19 aprile 2012, prot. n. PG/2012/59587, con la quale il Presidente della Regione Liguria ha designato il dott. Francesco Lalla, in sostituzione del dott. Carlo Petrini;

Vista la nota del 29 maggio 2012, prot. n. DPC/ABI/35603, con la quale il dott. Francesco Lalla ha accettato l'incarico di cui trattasi;

Vista la nota del 15 maggio 2012, prot. n. AOO_GRT/140005/P.150, con la quale il Presidente della regione Toscana ha designato il sig. Davide Riondino, in sostituzione del sig. Giorgio Panariello;

Vista la nota del 20 giugno 2012, prot. n. DPC/CD/0000159 con la quale il capo del Dipartimento ha chiesto al Presidente della regione Toscana la designazione di altro nominativo da inserire nel comitato dei garanti, per indisponibilità del sig. Davide Riondino;

Vista la nota del 4 luglio 2012 , prot. n. 191565/A.60.10, con la quale il Presidente della succitata regione ha designato l'on. Paolo Fontanelli;

Vista la nota datata 7 luglio 2012 con la quale l'on. Fontanelli ha accettato l'incarico;

Ritenuto, pertanto di dover modificare la composizione del comitato dei garanti istituito ai sensi degli articoli 8, comma 2, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2011, nn. 3973 e 3974;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comitato dei garanti, istituito ai sensi degli articoli 8, comma 2, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2011, nn. 3973 e 3974, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2012, n. rep. 585 è così composto:

prof. Paolo Germani - Presidente;

on. Paolo Fontanelli;

dott. Francesco Lalla.

2. Fermo il resto rispetto a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2012 n. rep. 585.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

12A09488

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 agosto 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titolo di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 46.298 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 agosto 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 181 giorni con scadenza 28 febbraio 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 agosto 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 agosto 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2012

Il direttore: CANNATA

12A09487

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 2012.

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007 recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento recante «l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;

Considerato che l'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica l'agosto 2011, n. 151, per garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, prevede la disciplina, con decreto del Ministro dell'interno, delle modalità di presentazione delle istanze oggetto del medesimo decreto del Presidente della Repubblica l'agosto 2011, n. 151, e della relativa documentazione da allegare;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo

2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre per le nuove attività introdotte all'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si applicano le tariffe individuate nella tabella di equiparazione di cui all'allegato II del medesimo decreto;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:

a) attività soggette: attività riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

c) professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;

e) SGSA: sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;

f) segnalazione: segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.

Art. 3.

Istanza di valutazione dei progetti

1. Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;

c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;

d) informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

2. All'istanza sono allegati:

a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera *a)*, deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.

4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera *a)*, deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Art. 4.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;

c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.

2. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.

3. Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:

a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:

1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

2) per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto.

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m^3 , non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;

c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.

5. Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:

a) dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;

c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;

d) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

6. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.

7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:

a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:

1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;

2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera *a)*, punto 1, a firma di professionista antincendio.

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.

Art. 5.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;

c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.
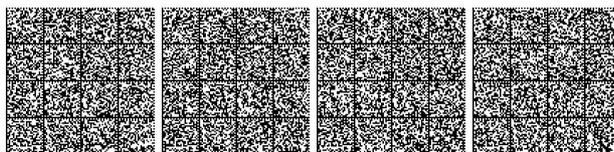
2. La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:

a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m^3, non a servizio di attività soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta, oggetto della attestazione;

c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.

4. Alla richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati:

a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 6.

Istanza di deroga

1. L'istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell' istanza di deroga;

c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;

d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera *c)*;

e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.

2. All'istanza sono allegati:

a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera *a)*, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Art. 7.

Istanza di nulla osta di fattibilità

1. L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità;

c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità.

2. All'istanza sono allegati:

a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 8.

Istanza di verifiche in corso d'opera

1. L'istanza per l'effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell'opera, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) riferimenti dell'approvazione dei progetti da parte del Comando, per attività soggette di categoria B e C;

c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera.

2. All'istanza sono allegati:

a) documentazione tecnica illustrativa dell'attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 9.

Voltura

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:

a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;

b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;

c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;

d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

Art. 10.

Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 può essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.

Art. 11.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, potrà essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

2. Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998, recante «disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» è abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti.

4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

In particolare comprende:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte,

con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.

A.1.5 Gestione dell'emergenza
Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono:

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:

- l'ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.

b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni ;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

B.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

C - MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI

In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.

ALLEGATO II

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, sono di seguito specificate.

La suddetta documentazione, ove non già definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicati nel sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it.

1 – PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio.
La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc..

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da "laboratorio di prova" così come definito al comma 9 dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 2007 ("Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" - GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
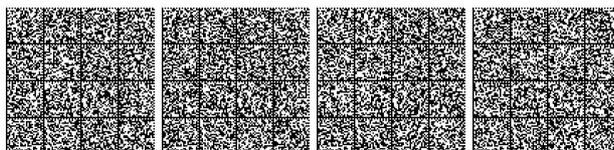
3 – IMPIANTI

3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:
a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
b) protezione contro le scariche atmosferiche;
c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
g) controllo del fumo e del calore;
h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

3.2 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3.3 Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti,di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto.
Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
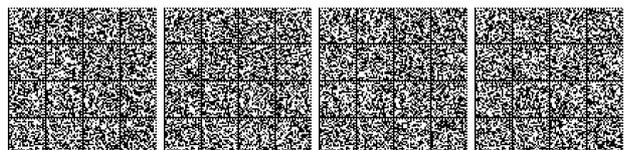
ALLEGATO III

Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Attività	Sottoclasse	Categoria DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse
1	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h	
2	1	B	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa.
	2	C	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Tutti gli altri casi
3	1	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3.	Rivendite
	2	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3.	Depositi fino a 10 m^3
	3	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3.	Depositi oltre 10 m^3
	4	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3.	Impianti di riempimento
	5	A	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di GPL fino a 300 kg
	6	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Rivendite
	7	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg

	8	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
	9	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi oltre 1.000 kg
	1 0	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Impianti di riempimento
4	1	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m^3	Fino a 2 m^3
	2	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m^3	Oltre i 2 m^3
	3	A	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	Depositi di GPL fino a 5 m^3
	4	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m^3
	5	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	Depositi di GPL da 5 m^3 fino a 13 m^3
	6	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3
	7	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	Depositi di GPL oltre i 13 m^3
5	1	B	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m^3	Fino a 10 m^3
	2	C	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m^3	Oltre i 10 m^3
6	1	A	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
	2	B	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Oltre 2,4 MPa

7	1	C	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624	
8	1	B	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	
9	1	B	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
	2	C	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m^3	Fino a 50 m^3
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m^3	Oltre 50 m^3
11	1	B	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m^3	Fino a 100 m^3
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m^3	Oltre 100 m^3
12	1	A	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m^3 a 9 m^3
	2	B	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m^3 a 50 m^3, ad eccezione di quelli rientranti in categoria A)
	3	C	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m^3

13	1	A	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m^3, con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
	2	B	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Solo liquidi combustibili
	3	C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Tutti gli altri
	4	C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).	Tutti
14	1	B	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Fino a 25 addetti
	2	C	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Oltre 25 addetti
15	1	A	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	Fino a 10 m^3
	2	B	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	Oltre 10 m^3 e fino a 50 m^3
	3	C	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	Oltre 50 m^3
16	1	C	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m^3	
17	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni	
18	1	B	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;	Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"

	2	C	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."
19	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	
20	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	
21	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	
22	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
23	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	
24	1	C	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg	
25	1	C	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg	
26	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
27	1	B	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg
	2	C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;	depositi oltre 100.000 kg
	3	C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;	Mulini per cereali ed altre macinazioni
28	1	C	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
29	1	C	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	
30	1	C	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	

31	1	C	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	
32	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg	
33	1	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg	
34	1	B	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 50.000 kg
	2	C	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 50.000 kg
35	1	B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Depositi fino a 20.000 kg
	2	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Tutti gli altri casi
36	1	B	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Fino a 500.000 kg
	2	C	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Oltre 500.000 kg
37	1	B	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Fino a 50.000 kg
	2	C	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Oltre 50.000 kg
38	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 10.000 kg

	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 10.000 kg
39	1	C	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti	
40	1	C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg	
41	1	A	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti
	2	B	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti
	3	C	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 100 persone presenti
42	1	B	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m^2	Fino a 2.000 m^2
	2	C	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m^2	Oltre 2.000 m^2
43	1	B	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Depositi fino a 50.000 kg
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Depositi oltre 50.000 kg
	3	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori
44	1	B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Depositi fino a 50.000 kg
	2	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Depositi oltre 50.000 kg
	3	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Stabilimenti ed impianti

45	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Fino a 25 addetti
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Oltre 25 addetti
46	1	B	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Fino a 100.000 kg
	2	C	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Oltre 100.000 kg
47	1	B	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.	Fino a 100.000 kg
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Oltre 100.000 kg
48	1	B	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3	Macchine elettriche
	2	C	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3	Centrali termoelettriche
49	1	A	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Fino a 350 kW
	2	B	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
	3	C	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	Oltre 700 kW
50	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti
51	1	B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Fino a 25 addetti

	2	B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti
	3	C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Oltre 25 addetti
	4	C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	1	B	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti
	2	C	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti
53	1	B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m^2;	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1000 m^2
	2	B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m^2;	b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2000 m^2
	3	C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m^2;	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m^2
	4	C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m^2;	b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m^2
54	1	B	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2	C	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
55	1	B	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m^2	Fino a 5000 m^2
	2	C	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m^2	Oltre 5000 m^2
56	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti

	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
57	1	C	Cementifici con oltre 25 addetti	
58	1	B	Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i
	2	C	Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62
59	1	C	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D. Lgs 17 marzo 1995 n°230)	
60	1	C	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione	
61	1	C	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]	
62	1	C	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i..	
63	1	B	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Fino a 5000 kg
	2	C	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Oltre 5000 kg
64	1	B	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2	C	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti

65	1	B	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 200 persone
	2	C	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 $m^{2.}$ Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 200 persone
66	1	A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto
	2	B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
	3	B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
	4	C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 100 posti letto
67	1	A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone
	2	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 150 e fino a 300 persone;
	3	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Asili nido
	4	C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 300 persone

	1	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Fino a 50 posti letto;
	2	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m^2
68	3	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Strutture fino a 100 posti letto;
	4	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m2
	5	C	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Oltre 100 posti letto
69	1	A	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 600 m^2

	2	B	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 600 e fino a 1500 m^2
	3	C	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 1500 m^2
70	1	B	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m^2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Fino a 3000 m^2
	2	C	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m^2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Oltre 3000 m^2
71	1	A	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone
	2	B	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 500 e fino a 800 persone
	3	C	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 800 persone
72	1	C	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.	
73	1	B	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m^2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m^2
	2	C	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m^2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m^2
74	1	A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW
	2	B	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
	3	C	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 700 kW

75	1	A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Autorimesse fino a 1000 m^2
	2	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Autorimesse oltre 1000 m^2 e fino a 3000 m^2
	3	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m^2 e fino a 1000 m^2
	4	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Autorimesse oltre 3000 m^2
	5	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m^2
	6	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2	Depositi di mezzi rotabili
76	1	B	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Fino a 50 addetti
	2	C	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Oltre 50 addetti
77	1	A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Fino a 32 m
	2	B	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Oltre 32 m e fino a 54 m
	3	C	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Oltre 54 m
78	1	C	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m^2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee	
79	1	C	Interporti con superficie superiore a 20.000 m^2	
80	1	A	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	
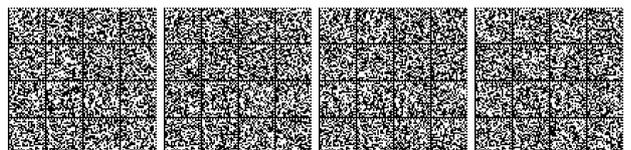
ALLEGATO IV

MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto.

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
i. incremento della potenza o della energia potenziale;
ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

E) Modifica delle misure di protezione per le persone:
i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
ii. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione;
iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività;

12A09459

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Littovir, a nome dell'Impresa Intrachem Bio Italia Spa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/ Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
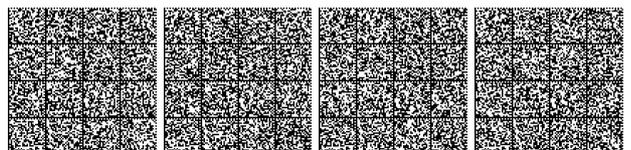
Vista la domanda del 2 aprile 2009 presentata dall'Impresa Intrachem Bio Italia Spa con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile 44, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato LITTOVIR contenente la sostanza attiva Spodoptera littoralis nucleopoliedroviris (SpliNPV);

Vista la decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2007 che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva Spodoptera littoralis nucleopoliedroviris (SpliNPV) nell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 marzo 2012 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del sopra citato decreto legislativo 194/95, relativo all'autorizzazione provvisoria per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 maggio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 31 maggio 2012 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Ritenuto di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva Spodoptera littoralis nucleopoliedroviris (SpliNPV);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Intrachem Bio Italia Spa, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile 44, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LITTOVIR, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50-100-150-200-250-350-500 e litri 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa I.R.C.A. Service Spa in Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

Importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Andermatt Biocontrol AG, in Stahlermatten 6-CH-6146 Grossdietwil.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14949.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato facsimile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

- ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO -

LITTOVIR®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI *SPODOPTERA LITTORALIS* NUCLEOPOLIEDROVIRUS (SpliNPV) CHE AGISCE PER INGESTIONE CONTRO LARVE DI NOTTUA MEDITERRANEA (*SPODOPTERA LITTORALIS*)

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Spodoptera littoralis nucleopoliedrovirus (minimo 5 x 10^{11} granuli/litro) g 1
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo) - Tel. 035 - 335313

OFFICINE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
Andermatt Biocontrol AG - Stahlermatten 6 - CH-6146 Grossdietwil
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 14949 del del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 350 - 500 ml; 1 litro

Riferimento Partita n. __________ Data di fabbricazione __________

LITTOVIR® è un marchio registrato da Andermatt Biocontrol AG.

NORME PRECAUZIONALI
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Rev. 0512

CARATTERISTICHE
LITTOVIR® è un insetticida a base di *Spodoptera littoralis* nucleopoliedrovirus (SpliNPV). Essendo un prodotto altamente selettivo, **LITTOVIR®** non presenta alcun pericolo per le api, nessuna tossicità per altri insetti utili, per i pesci e per i mammiferi. **LITTOVIR®** è un virus presente in natura e non lascia dunque alcun tipo di residuo sulle piante. **LITTOVIR®** è particolarmente indicato per il trattamento delle colture sia in regime di agricoltura integrata che biologica.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Per il controllo della Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*), in pieno campo e/o in serra, nelle colture ortive (pomodoro, peperone, melanzana, spinacio, lattuga) e su fragola.
Dosi di impiego: 100 - 200 ml/ha, pari a 10 - 50 ml/hl, utilizzando 400 a 1000 l/ha di acqua per applicazione.
In tutte le applicazioni non superare le dosi massime di prodotto indicate ad ettaro.

MODALITA' D'IMPIEGO
LITTOVIR® è efficace contro le giovani larve di *Spodoptera littoralis* delle quali provoca la morte in alcuni giorni. Deve essere applicato poco prima e/o durante la schiusura delle uova. La data del primo trattamento dipende dal livello di infestazione presente; iniziare i trattamenti alla comparsa delle prime larve e danni. Se possibile, trattare la sera. Il prodotto fitosanitario è sensibile ai raggi UV. Sono necessari 2-3 trattamenti per generazione, ai dosaggi raccomandati. In pieno campo, i trattamenti successivi a quello di apertura devono essere ripetuti ad intervalli di circa 8 giorni soleggiati (2 giorni parzialmente soleggiati = 1 giorno di pieno sole). In serra, i trattamenti successivi a quello di apertura devono essere ripetuti ad intervalli al massimo di 14 giorni.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
Dopo aver riempito l'irroratore d'acqua (da 400 a 1000 litri/ha), versare la quantità di **LITTOVIR®** necessaria. Il volume di acqua da utilizzare è in funzione della forma di allevamento e dello stadio vegetativo delle piante (sviluppo della superficie fogliare per ettaro) oltre che al tipo di irroratore utilizzato. Al momento del trattamento le piante non devono essere umide per pioggia o rugiada. Assicurare una buona e uniforme bagnatura di tutte le parti vegetali.

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH inferiore a 5 e superiore a 8, altrimenti utilizzare un prodotto tampone.

COMPATIBILITA'
LITTOVIR® non è compatibile con i prodotti a base di rame e prodotti a reazione molto alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.).

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25-07-2012
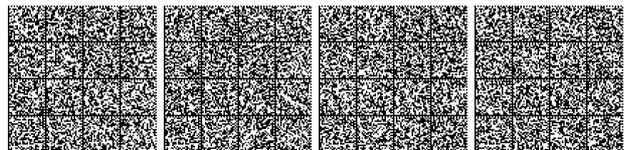
CONSERVAZIONE
LITTOVIR® va conservato in un normale frigorifero a 4 - 6 °C ed é stabile per almeno 2 anni. A temperatura ambiente (30 °C) **LITTOVIR®** ha una stabilità di almeno 2 settimane. Il prodotto può essere conservato anche in congelatore.

FITOTOSSICITA'
Alle normali dosi d'impiego il prodotto non è fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non puo' essere riutilizzato.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.

Rev. 0512

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ____________

- ETICHETTA RIDOTTA -

LITTOVIR®

BIOINSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI *SPODOPTERA LITTORALIS* NUCLEOPOLIEDROVIRUS (SpliNPV) CHE AGISCE PER INGESTIONE CONTRO LARVE DI NOTTUA MEDITERRANEA (*SPODOPTERA LITTORALIS*)

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Spodoptera littoralis nucleopoliedrovirus (minimo 5 x 10^{11} granuli/litro)	g 1
Coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo) - Tel. 035 - 335313

OFFICINE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
Andermatt Biocontrol AG - Stahlermatten 6 - CH-6146 Grossdietwil
I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 14949 del del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 ml

Riferimento Partita n. __________ Data di fabbricazione __________

LITTOVIR® è un marchio registrato da Andermatt Biocontrol AG.

NORME PRECAUZIONALI
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

ATTENZIONE
Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non puo' essere riutilizzato.

Rev. 0512

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25-07-2012

12A09447

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vanrenterghem Ann-Sofie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Educatore professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo I, comma 1, 3, e 4 e l'allegato 13;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vanrenterghem Ann-Sofie, nata a Roeselare (Belgio) il giorno 30 ottobre 1982, cittadina belga, chiede il riconoscimento del titolo di «Gegradueerde in Orthopedagogie» conseguito in Belgio presso la «Katholieke Hogeschool Zuid-WestVlaanderen» di Kortrijk (Belgio), in data 30 giugno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Educatore Professionale»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito, nella seduta del giorno 14 giugno 2012, il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Belgio con quella esercitata in Italia dall'«Educatore Professionale»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Gegradueerde in Orthopedagogie» conseguito in Belgio presso la «Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen» di Kortrijk (Belgio), in data 30 giugno 2003, della sig.ra. Vanrenterghem Ann-Sofie, nata a Roeselare (Belgio) il giorno 30 ottobre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di - Educatore Professionale - (Decreto ministeriale n. 520/1998).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09463

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, al sig. Fischer Raju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Fischer Raju, nato a Tindharia (India) il 21 dicembre 1985, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinischer Masseur» conseguito il giorno 13 marzo 2012 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Visto il diploma di «medizinischer Bademeister», rilasciato il giorno 14 marzo 2012 dallo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è
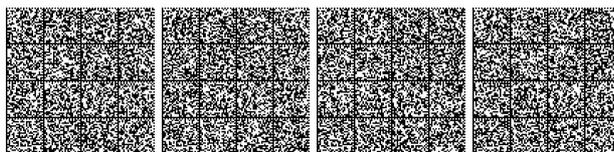
stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensatine;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Medizinischer Masseur» conseguito il giorno 13 marzo 2012 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), dal sig. Fischer Raju nato a Tindharia (India) il 21 dicembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09464

DECRETO 14 agosto 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hammond Heather Lorraine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Terapista Occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione con la quale la sig.ra Hammond Heather Lorraine, nata a Brantford (Canada) il giorno 16 aprile 1981, cittadina canadese, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Health Sciences Honors Health Sciences» conseguito in Canada presso la «University of Western Ontario» di London, Ontario (Canada), in data 11 giugno 2004, corredato del titolo di «Master of Science (Occupational Therapy)», conseguito in Canada presso la «Mc Master University - di Hamilton, Ontario (Canada), in data 21 novembre 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Terapista Occupazionale»;

Acquisito il parere espresso dalla conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 14 giugno 2012;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of Health Sciences Honors Health Sciences» conseguito in Canada presso la «University of Western Ontario» di London, Ontario (Canada), in data 11 giugno 2004, corredato del titolo di «Master af Science (Occupational Therapy)», conseguito in Canada presso la «Mc Master University» di Hamilton, Ontario (Canada), in data 21 novembre 2008, dalla sig.ra Hammond Heather Lorraine nata a Brantford (Canada) il giorno 16 aprile 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di «Terapista Occupazionale» (Decreto ministeriale n. 136/1997).
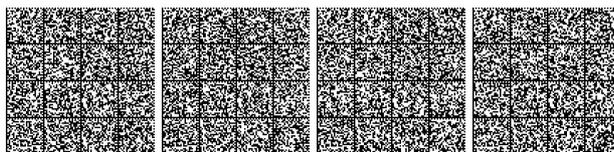
2. La sig.ra Hammond Heather Lorraine è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di «Terapista Occupazionale» (Decreto ministeriale n. 136/1997).

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: BISIGNANI

12A09465

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 agosto 2012.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli, in rappresentanza della Coldiretti di Bergamo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto n. 6/2009 del 5 ottobre 2009 con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 — trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato — di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota del 13 luglio della Federazione Provinciale Coldiretti Bergamo con la quale sono stati designati come componente effettivo la sig.ra Perico Simonetta in sostituzione del sig. Perhat Roberto e come componente supplente la sig.ra Nicoli Tatiana in sostituzione del sig. Baresi Gualtiero.

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Perico Simonetta — residente a Osio Sotto in Corso Veneto, 68/G e la sig.ra Nicoli Tatiana — residente a Romano di Lombardia in V.lo Baldassarre da R., 8, sono nominate rispettivamente componente effettivo e componente supplente della Commissione di cui al presente decreto in rappresentanza della Col diretti Bergamo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Bergamo, 7 agosto 2012

Il direttore territoriale: SIMONELLI

12A09457

DECRETO 9 agosto 2012.

Costituzione delle Commissioni per l'esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto l'art. 24 , comma 14 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n, 214;

Visto l'art. 6, commi 2-*quater* e 2-*septies* della legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto interministeriale del 1° giugno 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, recante modalità di attuazione del comma 14 dell'art. 24 della legge n. 214/2011;

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto interministeriale che prevede l'istituzione presso le Direzioni territoriali del lavoro della Commissione per l'esame delle istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 2 del decreto in parola;

Considerato che il comma 7 dell'art. 4 prevede che la Commissione sia composta da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, e da un funzionario designato dal direttore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,

Vista la richiesta prot. n. 21112 del 7 agosto 2012 indirizzata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Frosinone per la designazione di un proprio funzionario;

Vista la designazione pervenuta con nota n. 88602/2012 dell'8 agosto 2012 dall'INPS di Frosinone;

Ritenuto di individuare tra i funzionari dell'Area III i rappresentanti della Direzione Territoriale da nominare in seno alla Commissione;

Decreta:

È costituita presso la sede della Direzione territoriale del lavoro di Frosinone la Commissione di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.I. del 1° giugno 2012 così composta:

dott. Lucarelli Vincenzo Funzionario DTL - Presidente;

rag. Vitale Raffaele Funzionario DTL – Componente effettivo;

dott. Caruso Maurizio Funzionario INPS – Componente effettivo.

In caso di assenza del presidente le relative funzioni vengono assunte dal rag. Vitale Raffaele; in sostituzione di quest'ultimo viene nominata la dr.ssa De Meo Anna Rita.

In sostituzione del dott. Caruso Maurizio parteciperà alle sedute la dr.ssa Lalle Patrizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Frosinone, 9 agosto 2012

Il direttore ad interim*:* VALERI

12A09458

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 luglio 2012.

Radiazione *ex tunc* dall'Albo delle pubbliche benemerenze di protezione civile, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2012 al Reg. n. 1, foglio n. 339, con il quale al prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante «Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 agosto 2009, n. 186;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, recante la concessione definitiva delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile ai soggetti che hanno partecipato agli eventi di cui al decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2011, recante la concessione definitiva delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile ai soggetti che hanno partecipato agli eventi di cui al decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2009;

Vista la nota della Procura della Repubblica di Napoli del 28 aprile 2011 con la quale sono state richieste informazioni relative al conferimento al sig. Antonio Libonati, nato a Napoli il 30 giugno 1959, dell'attestato di benemerenza quale riconoscimento dell'attività prestata in occasione di eventi di protezione civile;

Considerato che, a seguito dei controlli effettuati dal Dipartimento della protezione civile è risultato che il sig. Antonio Libonati ha ricevuto l'attestato di benemerenza per essere stato segnalato dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, sezione di Napoli, per la partecipazione al sisma nella provincia di Campobasso dell'ottobre 2002, e per essere stato altresì segnalato dalla Croce Rossa Italiana per la partecipazione al sisma Abruzzo 2009;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha richiesto ai suddetti enti il fascicolo relativo al conferimento dell'attestato di benemerenza comprovante la partecipazione del sig. Antonio Libonati agli eventi per i quali risultava segnalato;

Vista la nota dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia del 20 ottobre 2011 con la quale il Presidente ha dichiarato la falsità del documento con cui il sig. Antonio Libonati è stato segnalato insieme ad altri 63 nominativi per il conferimento degli attestati di benemerenza per la partecipazione al sisma di Campobasso 2002;

Vista la nota della Croce Rossa Italiana del 17 maggio 2012 con la quale è stato precisato che il sig. Antonio Libonati non risulta essere iscritto tra i soci CRI e comunicata l'impossibilità di reperire il relativo fascicolo;

Visto l'art. 13 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni con il quale viene stabilito che in caso di irregolare segnalazione il segnalato potrà essere definitivamente radiato dall'albo ex tunc, indipendentemente dalla attestazione irregolarmente acquisita, non potrà acquisire ulteriori attestazioni e non potrà fregiarsi delle insegne eventualmente acquistate;

Ritenuto di dover provvedere all'applicazione del citato art. 13 procedendo alla radiazione ex tunc dall'Albo delle pubbliche benemerenze di protezione civile del sig. Antonio Libonati e dei 63 nominativi segnalati irregolarmente;

Decreta:

Art. 1.

Il personale di seguito indicato è definitivamente radiato *ex tunc* dall'albo delle pubbliche benemerenze di protezione civile, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni

COGNOME	NOME	DATA N.	LUOGO N.	CODICE FISCALE	BREVETTO
CACI	CARLO	20/01/1979	SALERNO	CCACRL79A20H703M	3729/9806
CACI	VINCENZO	14/2/1972	SALERNO	CCAVCN72B14H703D	3732/9807 3732/19115
CAIAZZA	TOMMASO	03/02/1962	ARZANO	CZZTMS62B03A455G	9585/9951
CANTARESSI	ANTONIO	12/02/1977	BARI	CNTNTN77B12A662Y	6376/11040 6376/21691
CANTARESSI	FERDINANDO	11/01/1975	BARI	CNTFDN75A11A662D	6241/11041 6241/21692
CANTARESSI	NICOLA	25/12/1950	ADELFIA	CNTNCL50T25A055S	6357/11042
CARRIOLA	ALDO	14/05/1950	NAPOLI	CRRLDA50E14F839Y	7889/12585
CECCAGNOLI	GIANLUCA	30/05/1977	ROMA	CCCGLC77E30H501D	3789/13898
CESARI	MAURIZIO	05/06/1972	ROMA	CSRMRZ72H05H501P	8737/14625
COLINELLI	ALESSANDRO	29/11/1976	FIDENZA	CLNLSN76S29B034O	5186/16618
COPPOLA	ACHILLE	18/08/1948	NAPOLI	CPPCLL48M18F839N	6622/17431 6622/35322
CUPPONE	SALVATORE	10/04/1966	CAROSINO	CPPSVT66D10B808J	6757/18984 6757/38485
DE FALCO	DOMENICO	20/07/1971	ISERNIA	DFLDNC71L20E335P	10206/20647 10206/42247
DE LUCA	ORIOL	14/12/1972	MONFALCONE	DLCRLO72T14F356D	10817/20964
DI MARIO	MICHELE	03/12/1968	LUCERA	DMRMHL68T03E716S	11819/23813 11819/49802
EVANGELISTA	ANTONIO	01/04/1962	CATANIA	VNGNTN62D01C351M	41906/26005 41906/54707
FIORILLO	MAURIZIO	07/10/1960	NAPOLI	FRLMRZ60R07F839L	14945/28421 14945/59777
FISCARIELLO	GENNARO	30/07/1940	NAPOLI	FSCGNR40L30F839O	15890/28507
GIANOLI	PAOLO	19/05/1970	MILANO	GNLPLA70E19F205S	17298/32103
GIORDANO	RAFFAELE	24/05/1972	MARATEA	GRDRFL72E24E919K	17778/32435
GRECO	GIOVANNI	03/09/1957	CALASCIBETTA	GRCGNN57P03B381S	17623/33671
LACRIMINI	EDOARDO	17/03/1975	ROMA	LCRDRD75C17H501P	19491/36194 19491/75895
LEONE	FRANCESCO PAOLO	21/05/1970	NAPOLI	LNEFNC70E21F839Z	20289/37194
LIBONATI	ANTONIO	30/06/1959	NAPOLI	LBNNTN59H30F839A	19138/37511 19138/78856
MACARRA	STEFANO	04/03/1972	PALESTRINA	MCRSFN72C04G274C	21986/39160
MAITINO	ANTONIO	16/02/1960	MIRANDA	MTNNTN60B16F239G	26426/39864 26426/83522
MARZANO	OSVALDO	15/02/1968	ROMA	MRZSLD68B15H501K	25691/42353 25691/88771
PAGLIARONI	ALESSANDRO	22/01/1970	LATINA	PGLLSN70A22E472V	28797/49469 28797/103380
PAPARUSSO	DOMENICO	09/06/1963	LECCE	PPRDNC73H09E506L	30392/50551
PAPARUSSO	NICOLA	07/01/1963	LECCE	PPRNCL63S07E506E	30398/50552
PECCIA	ADDOLORATO	09/11/1960	CANTALUPO NEL SANNIO	PCCDLR60S09B630Y	28312/51559 28312/107743
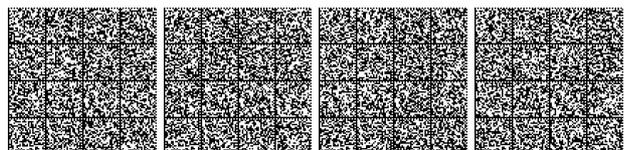
COGNOME	NOME	DATA N.	LUOGO N.	CODICE FISCALE	BREVETTO
PECCIA	M. CRISTINA	09/01/1967	CANTALUPO NEL SANNIO	PCCMCR67A49B630I	28380/51560 28380/107748
PERAZZELLI	ALBERTO	04/01/1972	TERMOLI	PRZLRT72A04L113Z	31410/52102
PISCHEDDA	FRANCO ALESSIO	17/07/1958	VILLA VICENTINA	PSCFNC58L17M034R	31452/54249
PRESENTE	GIUSEPPE	23/10/1936	PIEDIMONTE MATESE	PRSGPP36R23G596Z	31071/55511
SCALA	GIOVANNI	09/10/1955	NAPOLI	SCLGNN55R09F839W	35996/62020 35996/129050
SCALA	MARCO	17/11/1985	NAPOLI	SCLMRC85S17F839M	36041/62021
SCHETTINI	LUIGI	05/03/1979	NAPOLI	SCHLGU79C05F839N	35872/62457
SEMINARA	GAETANO	06/05/1971	CATANIA	SMNGTN71E06C351D	37233/63273 37233/131477
STAFFA	MASSIMILIANO	17/03/1975	ROMA	STFMSM75C17H501P	38843/65423
TORTORA	GIANLUCA	26/06/1971	ROMA	TRTGLC71H26H501Z	40673/67908
VALLETTA	GAETANO	20/11/1969	CAPUA	VLLGTN69S20B715Z	41532/69500
VIVALDI	MARIO	16/06/1960	NAPOLI	VVLMRA60H16F839V	42626/71198
BAVARO	MARCO	20/06/1967	NAPOLI	BVRMRC67H20F839L	3575/5181
BIFULCO	GAETANO	21/09/1970	MADDALONI	BFLGTN70P21E791Q	361/6853
CURRO'	NICOLA	05/09/1964	MESSINA	CRRNCL64P05F158T	7932/19040
DE VIVO	GIANLUCA	19/06/1975	PIAZZA ARMERINA	DVVGLC75H19G580J	13742/21776 13742/44877
DI MAURO	FRANCESCO	05/09/1967	CATANIA	DMRFNC67P05C351C	11751/23910 11751/50058
DI VICO	ANTONIO	05/10/1966	MADDALONI	DVCNTN66R05E791P	13624/24657
DI VICO	FRANCESCO	14/07/1981	MADDALONI	DVCFNC81L14E791U	13618/24660
FARINO	MICHELE	05/06/1955	S.PAOLO DI CIVITATE	FRNMHL55H05I072D	15152/26797
GALICI	GIUSEPPE	08/11/1965	MILANO	GLCGPP65S08F205Z	16653/30349 16653/63725
MERO	MASSIMO	05/06/1966	TARANTO	MREMSM66H05L049M	24411/44312
OLIVIERO	ANTONIO	10/05/1960	TRIESTE	LVRNTN60E10L424A	21470/48740 21470/1085
PELLEGRINO	AGOSTINO	05/06/1966	NAPOLI	PLLGTN66H05F839U	29175/51792 29175/108239
RAZZANO	ANTONIO	14/07/1981	MADDALONI	RZZNTN81L14E791E	35430/57051
RIZZO	VINCENZO	05/04/1961	ROMA	RZZVCN61D05H501V	35468/58277 35468/121066
ROMEO	DAVIDE	18/04/1970	PALERMO	RMODVD70D18G273M	33991/58730 3391/122036
SALOMONE	GABRIELE	23/02/1960	FRATTAMAGGIORE	SLMGRL60B23D789J	36830/60594
SALOMONE	GIUSEPPE	05/04/1954	FRATTAMAGGIORE	SLMGPP54D05D789V	36826/60595
SANTANGELO	DOMENICO	25/12/1972	MADDALONI	SNTDNC72T25E791M	37538/61103
SANTANGELO	VINCENZO	19/07/1974	MADDALONI	SNTVCN74L19E791Z	37790/61115
SUPPA	FILIPPO	28/05/1954	MADDALONI	SPPFPP54E28E791A	38066/65969
VIGLIOTTI	MARCO	24/10/1956	MADDALONI	VGLMRC56R24E791G	41368/70581

Art. 2.

Il personale radiato dall'Albo non potrà acquisire ulteriori attestazioni e non potrà fregiarsi delle insegne eventualmente acquistate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, in seguito, reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».

Roma, 12 luglio 2012

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A09489
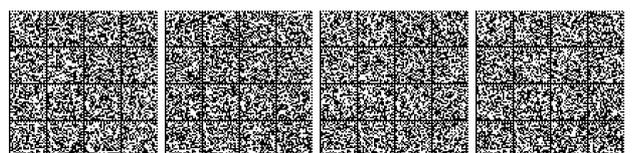
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COMPLETAMENTO, IN LA MADDALENA, DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER IL GRANDE EVENTO G8

ORDINANZA 6 agosto 2012.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012 recante ulteriori disposizioni per il completamento, in La Maddalena, delle attività programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Nomina soggetti attuatori e costituzione struttura di diretto supporto al Commissario delegato. (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha fatto salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, in prosieguo anche indicata, per brevità, «Ordinanza», recante «Ulteriori disposizioni per il completamento delle attività programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»;

Visti i commi 2 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012

Atteso che con la predetta ordinanza il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per provvedere, entro il 31 dicembre 2012, all'attuazione dei seguenti interventi indicati all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'ordinanza stessa:

a) rilancio della portualità turistica, commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare già previsti nell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 con le risorse finanziarie ivi previste;

b) completamento del Piano di riqualificazione di iniziativa pubblica degli edifici con funzione residenziale ubicati in località Vaticano - Moneta, ex Caserma Sauro e di cui agli accordi citati in premessa;

c) completamento delle opere necessarie finalizzate ad assicurare la valorizzazione ed il pieno utilizzo del complesso immobiliare di proprietà della Regione autonoma della Sardegna denominato «Albergo Carlo Felice» (ex Ospedale militare);

d) attuazione delle iniziative per il recupero conservativo delle strutture presenti nel comprensorio di Punta Rossa sull'isola di Caprera e la riqualificazione ai fini turistici e ambientali del medesimo comprensorio;

Atteso che ai sensi del secondo comma dell'art.1 dell'ordinanza e per le finalità di cui al primo comma del medesimo art. 1, il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori, dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni dal medesimo impartite e si avvale, in qualità di Soggetto attuatore, per assicurare il rapporto con gli enti locali e territoriali, del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Atteso che ai sensi del sesto comma dell'art. 1 dell'ordinanza, per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi dell'ordinanza stessa, il Commissario delegato e i soggetti attuatori si avvalgono della collaborazione del personale dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, degli enti locali, anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato e che le amministrazioni richiamate svolgono i loro compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica;

Considerato che il complesso degli interventi previsti dall'ordinanza è tutto da realizzare nell'isola di La Maddalena, interessa immobili appartenenti al patrimonio della Regione anche relativi ad ambiti portuali demaniali ed è in parte attuativo di accordi Stato-regione che prevedono interventi immobiliari, da parte della regione stessa, compensativi di trasferimenti immobiliari alla stessa, da parte dello Stato, necessari per l'esercizio di locali funzioni statali;

Atteso che gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza rientrano interamente, in ordinario, nella competenza dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica - Servizio territoriale demanio e patrimonio Tempio-Olbia e che gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo primo comma dell'ordinanza si correlano, in ordinario, alle competenze in materia di demanio e patrimonio del medesimo assessorato;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza, di attribuire al predetto assessorato l'incarico di Soggetto attuatore:

per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettere *c)* e *d)* dell'ordinanza;

nonché per il raccordo con l'esercizio delle competenze regionali in materia di demanio e patrimonio attinenti alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, primo comma dell'ordinanza stessa;

Ritenuto, altresì, che la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)*, primo comma, dell'articolo uno dell'ordinanza rientrano interamente, in ordinario, nella competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Servizio infrastrutture;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza, di attribuire al predetto assessorato l'incarico di Soggetto attuatore: per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettere *a)* dell'ordinanza;

Ritenuto, inoltre, che la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b)*, primo comma, dell'articolo uno dell'ordinanza, già in corso o da attuare, rientrano interamente nelle competenze attualmente in carico all'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA);

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza, di attribuire alla predetta azienda l'incarico di Soggetto attuatore: per la realizzazione degli inter-

venti di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b)* e di cui al settimo comma dell'art. 1 dell'ordinanza;
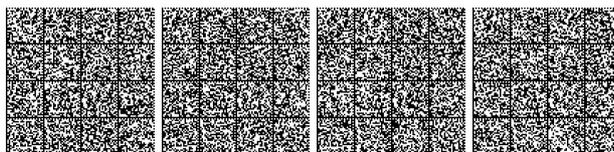
Atteso che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza, il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione svolge le funzioni di Soggetto attuatore per assicurare il rapporto con gli enti locali e territoriali;

Considerata la necessità di assicurare il coordinamento operativo tra i soggetti attuatori predetti nonché tra gli stessi ed il Commissario delegato;

Considerato che al fine predetto si rende opportuno che i soggetti attuatori siano costituiti in conferenza permanente e che essa sia coordinata dal Commissario delegato o, dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, nella sua qualità di Soggetto attuatore o, se necessario, da un suo incaricato;

Considerata, altresì, la necessità di costituire un nucleo di supporto alla gestione della predetta conferenza permanente dei soggetti attuatori e, per quanto più ampio, di supporto alle funzioni ed alla gestione degli adempimenti relativi alla gestione commissariale, ivi compresi i rapporti con la Corte dei conti in relazione al controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti commissariali (Commissario delegato e soggetti attuatori) adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che la conferenza dei soggetti attuatori ed il predetto nucleo costituiscono la struttura di supporto al Commissario delegato;

Ritenuto opportuno, per motivi di efficienza organizzativa, che la predetta struttura di supporto al Commissario delegato sia assistita, per gli aspetti operativi, logistici e segretariali dalla struttura dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione;

Ritenuto necessario disporre l'avvalimento, da parte del Commissario delegato, del personale individuato con la presente ordinanza sino al compiuto passaggio in ordinario della gestione del Commissario delegato stesso prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012;

Ordina:

Art. 1.

1. Con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo uno dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, sono attribuiti i seguenti incarichi di soggetti attuatori:

a) all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettere *c)* e *d)* dell'ordinanza nonché per il raccordo con l'esercizio delle competenze regionali in materia di demanio e patrimonio attinenti alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, primo comma dell'ordinanza stessa;

b) all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)*, primo comma, dell'articolo uno dell'ordinanza;

c) all'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b)*, primo comma, dell'articolo uno e di cui al settimo comma dell'art. 1 dell'ordinanza;

2. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, nella sua qualità di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)*, primo comma, dell'articolo uno dell'ordinanza si avvarrà del comune di La Maddalena, mediante apposito atto convenzionale, con attivazione della procedura di cui alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, articolo sei, tredicesimo comma.

3. Per quanto occorra, con successivo atto convenzionale da stipularsi tra il Commissario delegato e l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) verranno disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'incarico di Soggetto attuatore all'azienda stessa attribuito con la presente ordinanza, ivi compreso il subentro nei rapporti in essere con la Regione autonoma della Sardegna per la realizzazione degli interventi attualmente in corso.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare un tempestivo e compiuto raccordo operativo, i soggetti attuatori di cui al precedente art. 1 sono costituiti in conferenza permanente coordinata dal Commissario delegato ovvero dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione nella sua qualità di Soggetto attuatore per assicurare il rapporto con gli enti locali e territoriali o, ove necessario, in vece di quest'ultimo, da un incaricato di quest'ultimo.

Art. 3.

1. Con successivo atto del Commissario delegato sarà costituito un nucleo di supporto alla gestione della predetta conferenza permanente dei soggetti attuatori e, per quanto più ampio, di supporto alla gestione commissariale per i relativi adempimenti, ivi compresi quelli inerenti ai rapporti con la Corte dei conti, in relazione al controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 3, primo comma, lettera *c-bis)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Il predetto nucleo avrà sede operativa presso la sede dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

Art. 4.

1. La conferenza permanente di cui al precedente art. 2 ed il nucleo di cui al precedente art. 3 costituiscono la struttura di supporto al Commissario delegato.

Art. 5.

2. La struttura di cui al precedente art. 4 è supportata, per gli aspetti operativi, logistici e segretariali, dalla struttura dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

Art. 6.

1. Con eventuali successivi atti del Commissario delegato potranno essere definite modalità operative attinenti a quanto forma oggetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza, per il preventivo visto e registrazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera *c-bis)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è trasmessa alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della regione stessa.

La Maddalena, 6 agosto 2012

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

12A09444

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi: cancellazioni di imprese dal Registro degli Assegnatari nel periodo gennaio-giugno 2012.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251).

ragione sociale delle imprese cancellate nel primo semestre 2012	sede legale (provincia di Vicenza)	numero marchio	numero e data del provvedimento di cancellazione	totale dei punzoni smarriti
Marotto Srl	Via Enrico Fermi, 253 Vicenza	444 VI	07 del 01.02.2012	3
Allegro Silvano Snc	Strada di Bertesina, 366 Vicenza	451 VI	18 del 03.02.2012	7
Creazioni Dante Girotto di Loris Maranzan & C. Sas	Via Vecchia Ferriera, 70 Vicenza	589 VI	66 del 14.05. 2012	14
Oreficeria Leone Srl –Gruppo Sharma	Via delle Cattane, 8 Vicenza	687 VI	57 del 29.03. 2012	8
Teodora di Casonato Gilberto	Via Fontanelle, 142 Bassano del Grappa	706 VI	74 del 26.06.2012	0
El Paie' Srl - in liquidazione	Via Palazzon, 59 Creazzo	840 VI	04 del 27.01.2012	18
Ital Orafa Sas di Menon Gambella Liliana & C.- in Concordato Preventivo	Via Benvenuto Cellini, 31 Bassano del Grappa	911 VI	44 del 21.02.2012	4
Bagalà Giuseppe	Via Leoncavallo, 3 Caldogno	1083VI	08 del 01.02.2012	0
F.lli Caicchiolo Snc di Caicchiolo Giampietro & C	Via Ticino, 26 Vicenza	1283 VI	13 del 02.02.2012	2
Faccin Francesco & C. Snc	Via del Lavoro, 60 Trissino	1298 VI	12 del 02.02.2012	1
Gold Star di Gerolimon Adriano	Via G. Dian, 32 Vicenza	1427 VI	16 del 02.02.2012	0
Milan Elda Srl	Strada dei Molini, 92 Vicenza	1514 VI	09 del 01.02.2012	7
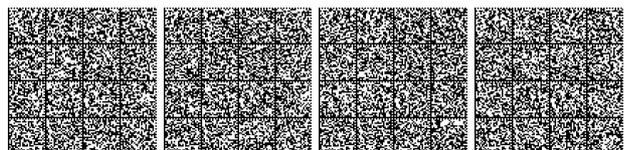
I Casanova Srl - in liquidazione	Via dei Carabinieri, 38/40 Torri di Quartesolo	1522 VI	11 del 02.02.2012	2
Gold Manifattura Srl - in liquidazione	Via dell'Industria, 73/E Trissino	1620 VI	17 del 02.02.2012	0
Oro Vip Italia Srl	Strada Statale Pasubio, 159/161 Costabissara	1759 VI	62 del 23.04.2012	1
Santoma' Srl	Via Luigi Galvani, 78/2 Sandrigo	2029 VI	70 del 30.05.2012	6
Alexia Srl - in liquidazione	Via Roma, 72/G Romano d'Ezzelino	2089 VI	32 del 16.02.2012	0
Tagliapietra Andrea	Via Brenta, 11/A Carrè	2153 VI	55 del 20.03. 2012	3
Spaliviero Massimo	Via Riviera Berica, 21 Barbarano Vicentino	2193 VI	15 del 02.02.2012	0
Oro Facco Sas di Facco Maurizio & C. - in liquidazione	Via Francesco Petrarca, 5 Camisano Vicentino	2240 VI	19 del 03.02.2012	0
New Gold Srl - in liquidazione	Via Giorgio Corbetta, 3 Vicenza	2381 VI	71 del 05.06.2012	0
Quattronove Srl- in liquidazione	Via Cima XII, 3 Creazzo	2549 VI	42 del 17.02.2012	2
Ber-Cor di Bertozzo Stefano & C. Snc	Via S. Antonio, 55 Trissino	2555 VI	14 del 02.02.2012	0
Elisa Srl	Via Gamba, 32/34 Vicenza	2559 VI	20 del 03.02.2012	0
Palmieri Antonio Srl	Via Duca d'Aosta, 45 Arzignano	2598 VI	33 del 16.02.2012	0
Gemme & Castoni di Rossi Livio E C. Sas	Via Treviso, 29/R Monticello C. Otto	2674 VI	34 del 16.02.2012	2
Stardust Srl - in liquidazione	Via Ponti di Debba, 5 Vicenza	2681 VI	10 del 01.02.2012	0
Locket Srl	Via dell'Edilizia, 65 Vicenza	2684 VI	60 del 11.04.2012	0
Lucente Gioielli Srl - in liquidazione	Strada Marchesane, 231 Bassano del Grappa	2697 VI	65 del 26.04.2012	0

12A09456

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Capo della Polizia n. 557/PAS/E/022560/XVJ/CE del 26 marzo 2012, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 96 del 24 aprile 2012, con il quale è stato riconosciuto e classificato un manufatto esplosivo denominato:

Martarello C10631 Fashion Colors (massa attiva g 968,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0166 del 14 giugno 2011: IV categoria dell'allegato «A»;

è rettificato come di seguito riportato:

Martarello C10631 Fashion Colors (massa attiva g 968,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-0264 del 14 giugno 2011: IV categoria dell'allegato «A».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

12A09442

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011918/XVJ/CE del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

UB0109A (massa attiva g 0,42), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico Certificacion S.L. 1170-F2-01263 del 3 febbraio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente ma in confezioni di massa attiva pari a g 4,2 contenenti n. 10 unità);

UB0109B (massa attiva g 0,42), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico Certificacion S.L. 1170-F2-01263 del 3 febbraio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente ma in confezioni di massa attiva pari a g 8,4 contenenti n. 20 unità);

UB0928A (massa attiva g 979,2), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico Certificacion S.L. 1170-F3-01449 del 25 maggio 2012: IV categoria dell'allegato «A».

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'Aidico Certificacion S.L. in data 11 giugno 2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011647/XVJ/CE del 16 luglio 2012 l'articolo pirotecnico denominato «Martarello 00087 Torte e fiori in festa» (massa attiva g 124,20), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0225 del 29 aprile 2011, già classificato nella V categoria - gruppo «C» con decreto n. 557/PAS/18998/XVJ/CE del 24 novembre 2011, è ora classificato, su istanza del Martarello Ermes, titolare di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della «Martarello S.r.l.» con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), nella V categoria - gruppo «D».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011922/XVJ/CE del 20 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati - I prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Moreschini Matteo, amministratore della società «Brothers Allevi Fireworks Show S.r.l.» con sede in contrada Gaglierano del comune di Città Sant'Angelo (Pescara), Strada Eugenio Maury n. 34, titolare della licenza di deposito di manufatti esplodenti di IV e V categoria, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento del citato testo unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

BAR/1 (massa attiva g 10,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, ma in confezioni di massa attiva pari a g 60,0 contenenti n. 6 unità aventi lo stesso effetto);

BAR/2 (massa attiva g 10,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, ma in confezioni di massa attiva pari a g 60,0 contenenti n. 6 unità aventi lo stesso effetto);

BAR/3 (massa attiva g 10,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, ma in confezioni di massa attiva pari a g 60,0 contenenti n. 6 unità aventi lo stesso effetto);

BAR/4 (massa attiva g 15,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/4, n. 1 pz. di BAR/5, n. 1 pz. di BAR/6, n. 1 pz. di BAR/7, n. 1 pz. di BAR/8, n. 1 pz. di BAR/9, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 94,8 *g);*

BAR/5 (massa attiva g 15,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/4, n. 1 pz. di BAR/5, n. 1 pz. di BAR/6, n. 1 pz. di BAR/7, n. 1 pz. di BAR/8, n. 1 pz. di BAR/9, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 94,8 *g);*

BAR/6 (massa attiva g 15,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/4, n. 1 pz. di BAR/5, n. 1 pz. di BAR/6, n. 1 pz. di BAR/7, n. 1 pz. di BAR/8, n. 1 pz. di BAR/9, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 94,8 *g);*

BAR/7 (massa attiva g 15,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/4, n. 1 pz. di BAR/5, n. 1 pz. di BAR/6, n. 1 pz. di BAR/7, n. 1 pz. di BAR/8, n. 1 pz. di BAR/9, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 94,8 *g);*

BAR/8 (massa attiva g 15,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/4, n. 1 pz. di BAR/5, n. 1 pz. di BAR/6, n. 1 pz. di BAR/7, n. 1 pz. di BAR/8, n. 1 pz. di BAR/9, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 94,8 *g);*

BAR/9 (massa attiva g 15,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/4, n. l pz. di BAR/5, n. 1 pz. di BAR/6, n. 1 pz. di BAR/7, n. l pz. di BAR/8, n. 1 pz. di BAR/9, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 94,8 *g);*

BAR/18 (massa attiva g 23,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/18, n. 1 pz. di BAR/19, n. 1 pz. di BAR/20, n. 1 pz. di BAR/21, n. 1 pz. di BAR/22, n. 1 pz. di BAR/23, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 138,0 *g);*

BAR/19 (massa attiva g 23,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/18, n. 1 pz. di BAR/19, n. 1 pz. di BAR/20,

n. 1 pz. di BAR/21, n. 1 pz. di BAR/22, n. 1 pz. di BAR/23, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 138,0 *g)*;

BAR/20 (massa attiva g 23,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/18, n. 1 pz. di BAR/19, n. 1 pz. di BAR/20, n. 1 pz. di BAR/21, n. 1 pz. di BAR/22, n. 1 pz. di BAR/23, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 138,0 *g)*;

BAR/21 (massa attiva g 23,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/18, n. 1 pz. di BAR/19, n. 1 pz. di BAR/20, n. 1 pz. di BAR/21, n. 1 pz. di BAR/22, n. 1 pz. di BAR/23, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 138,0 *g)*;

BAR/22 (massa attiva g 23,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/18, n. 1 pz. di BAR/19, n. 1 pz. di BAR/20, n. 1 pz. di BAR/21, n. 1 pz. di BAR/22, n. 1 pz. di BAR/23, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 138,0 *g)*;

BAR/23 (massa attiva g 23,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0918 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/18, n. 1 pz. di BAR/19, n. 1 pz. di BAR/20, n. l pz. di BAR/21, n. 1 pz. di BAR/22. n. l pz. di BAR/23, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 138,0 *g)*;

BAR/11 (massa attiva g 14,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0919 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/11, n. 1 pz. di BAR/12, n. 1 pz. di BAR/13, n. 1 pz. di BAR/14, n. 1 pz. di BAR/15, n. 1 pz. di BAR/16, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 87,0 *g)*;

BAR/12 (massa attiva g 14,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0919 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/11, n. 1 pz. di BAR/12, n. 1 pz. di BAR/13, n. 1 pz. di BAR/14, n. l pz. di BAR/15, n. 1 pz. di BAR/16, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 87,0 *g)*;

BAR/13 (massa attiva g 14,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0919 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/11, n. 1 pz. di BAR/12, n. 1 pz. di BAR/13, n. 1 pz. di BAR/14, n. 1 pz. di BAR/15, n. 1 pz. di BAR/16, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 87,0 *g)*;

BAR/14 (massa attiva g 14,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0919 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/11, n. l pz. di BAR/12, n. 1 pz. di BAR/13, n. 1 pz. di BAR/14, n. 1 pz. di BAR/15, n. 1 pz. di BAR/16, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 87,0 *g)*;

BAR/15 (massa attiva g 14,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0919 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/11, n. 1 pz. di BAR/12 n. 1 pz. di BAR/13, n. l pz. di BAR/14, n. 1 pz. di BAR/15, n. 1 pz. di BAR/16, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 87,0 *g)*;

BAR/16 (massa attiva g 14,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0919 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/11, n. 1 pz. di BAR/12, n. 1 pz. di BAR/13, n. 1 pz. di BAR/14, n. 1 pz. di BAR/15, n. 1 pz. di BAR/16, per un totale di n. 6 pz. con massa attiva pari a 87,0 g);

BAR/25 (massa attiva g 33,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0920 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/25, n. 1 pz. di BAR/26, n. 1 pz. di BAR/27, n. 1 pz. di BAR/28, n. 1 pz. di BAR/29, per un totale di n. 5 pz. con massa attiva pari a 165,0 *g)*;

BAR/26 (massa attiva g 33,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0920 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/25, n. 1 pz. di BAR/26, n. 1 pz. di BAR/27, n. 1 pz. di BAR/28, n. 1 pz. di BAR/29, per un totale di n. 5 pz. con massa attiva pari a 165,0 *g)*;

BAR/27 (massa attiva g 33,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0920 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/25, n. 1 pz. di BAR/26, n. 1 pz. di BAR/27, n. 1 pz. di BAR/28, n. 1 pz. di BAR/29, per un totale di n. 5 pz. con massa attiva pari a 165,0 *g)*;

BAR/28 (massa attiva g 33,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0920 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/25, n. 1 pz. di BAR/26, n. 1 pz. di BAR/27, n. 1 pz. di BAR/28, n. 1 pz. di BAR/29, per un totale di n. 5 pz. con massa attiva pari a 165,0 *g)*;

BAR/29 (massa attiva g 33,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0920 del 30 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 1 pz. di BAR/25, n. 1 pz. di BAR/26, n. 1 pz. di BAR/27, n. 1 pz. di BAR/28, n. 1 pz. di BAR/29, per un totale di n. 5 pz. con massa attiva pari a 165,0 *g)*;

BA01-A (massa attiva g 483,6), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0933 del 14 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA01-E (massa attiva g 483,6), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0933 del 14 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA01-G (massa attiva g 483,6), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0933 del 14 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA01-H (massa attiva g 483,6), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0933 del 14 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA02-A (massa attiva g 470,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0934 del 14 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA02-B (massa attiva g 470,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0934 del 14 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA02-C (massa attiva g 470,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0934 del 14 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA02-D (massa attiva g 470,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0934 del 14 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA0202YA (massa attiva g 0,23), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico 1170-F2-01436 dell'11 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 50 pz., per un totale di massa attiva pari a g 11,5);

BA0203YA (massa attiva g 0,23), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico 1170-F2-01436 dell'11 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 50 pz., per un totale di massa attiva pari a g 11,5);

BA0204YA (massa attiva g 0,463), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico 1170-F2-01436 dell'11 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 50 pz., per un totale di massa attiva pari a g 23,15);

BA0205YA (massa attiva g 0,463), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico 1170-F2-01436 dell'11 maggio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A», (il manufatto non può essere venduto singolarmente, la confezione di vendita deve comprendere n. 50 pz., per un totale di massa attiva pari a g 23,15);

BA3119YA (massa attiva g 50,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico 1170-F2-01443 del 25 maggio 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA3120YA (massa attiva g 50,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico 1170-F2-01443 del 25 maggio 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA3121YA (massa attiva g 50,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico 1170-F2-01443 del 25 maggio 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA52A (massa attiva g 431,6), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241813/2012 del 19 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA52B (massa attiva g 436,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241813/2012 del 19 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA52C (massa attiva g 436,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241813/2012 del 19 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA52D (massa attiva g 452,4), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241813/2012 del 19 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA78A (massa attiva g 444,6), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241813/2012 del 19 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA78B (massa attiva g 429,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241813/2012 del 19 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA78C (massa attiva g 444,6), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241813/2012 del 19 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA78D (massa attiva g 444,6), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241813/2012 del 19 aprile 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

BA/00l (massa attiva g 25,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/002 (massa attiva g 25,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/003 (massa attiva g 25,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/004 (massa attiva g 25,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/005 (massa attiva g 50,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/006 (massa attiva g 50,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/007 (massa attiva g 55,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/008 (massa attiva g 55,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/009 (massa attiva g 50,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0010 (massa attiva g 50,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0011 (massa attiva g 50,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0012 (massa attiva g 50,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0013 (massa attiva g 50,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0039 (massa attiva g 58,9), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0040 (massa attiva g 59,3), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241642/2012 del 26 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0014 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland l008-F2-69241643/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0015 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241643/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0016 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241643/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0017 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241643/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0001 (massa attiva g 7,5), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F1-69241641/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0002 (massa attiva g 7,5), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F1-69241641/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0003 (massa attiva g 7,5), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F1-69241641/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0004 (massa attiva g 7,5), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F1-69241641/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0018 (massa attiva g 25,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0019 (massa attiva g 25,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0020 (massa attiva g 25,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0021 (massa attiva g 25,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0022 (massa attiva g 25,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0023 (massa attiva g 25,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0024 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0025 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0026 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0027 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0035 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0036 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0037 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE. numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0038 (massa attiva g 30,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241644/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0028 (massa attiva g 75,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241645/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0029 (massa attiva g 75,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241645/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0030 (massa attiva g 75,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241645/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0031 (massa attiva g 75,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241645/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0032 (massa attiva g 150,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241645/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0033 (massa attiva g 200,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241645/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/0034 (massa attiva g 250,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241645/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/CTX-01 (massa attiva g 0,65), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F1-69241647/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/CTX-02 (massa attiva g 0,71), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F1-69241647/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/CTX-03 (massa attiva g 1,51), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F1-69241647/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/CTX-04 (massa attiva g 2,08), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F1-69241647/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/CTX-05 (massa attiva g 2,10), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F1-69241647/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/CTX-06 (massa attiva g 7,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241646/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/CTX-07 (massa attiva g 7,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241646/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

BA/CTX-08 (massa attiva g 7,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TÜVRheinland 1008-F2-69241646/2012 del 13 aprile 2012: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A».

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta società «Brothers Allevi Fireworks Show S.r.l.» con sede in contrada Gaglierano del comune di Città Sant'Angelo (Pescara), Strada Eugenio Maury n. 34, in accordo a quanto indicato nel certificato emesso dal LOM in data 8 giugno 2012 con numero di notifica LOM 12PIR07331.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

12A09445
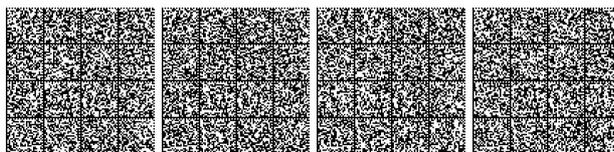
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005937/XVJ(53)11 del 1° agosto 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Bianco Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 105);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Giallo Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 107,5);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Tremolantie Bianco Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 119);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Tremolante Giallo Calibro D=54.0 MM: H=265.0 MM» (massa attiva g 106.8);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Spiga Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva 104,5);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Pampanella Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 109);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Verde Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 95);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Arancio Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 94,5);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Cedro Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 104,8);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Celeste Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 122);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Viola Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 107);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Rosso Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 103,5);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Blu Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 100,5);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Oro Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 109);

«Striscione Monogetto Morsani in Cartone e Colore Salice Oro Calibro D=54.0 MM; H=265.0 MM» (massa attiva g 87);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (RI) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005932/XVJ(53)11 del 1° agosto 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«Cacciatella Morsani Notte Colore Rosso Calibro D=68.0 MM; H=205.0 MM» (massa attiva g 352.8);

«Cacciatella Morsani Notte Colore Pampanella Calibro D=68.0 MM; H=205.0 MM» (massa attiva g 352.8);

«Cacciatella Morsani Notte Colore Cedro Calibro D=68.0 MM; H=205.0 MM» (massa attiva g 352,8);

«Cacciatella Morsani Notte Colore Bianco Calibro D=68.0 MM; H=205.0 MM» (massa attiva g 352.8);

«Cacciatella Morsani Notte Colore Verde Calibro D=68.0 MM; H=205.0 MM» (massa attiva g 352,8);

«Cacciatella Morsani Notte Colore Tremolante Giallo Calibro D=68.0 MM; H=205.0 MM» (massa attiva g 352.8);

«Cacciatella Morsani Notte Colore Tremolante Bianco Calibro D=68.0 MM; H=205.0 MM» (massa attiva g 352.8);

«Cacciatella Morsani Notte Colore Celeste Calibro D=68.0 MM; H=205.0 MM» (massa attiva g 352.8);

«Cacciatella Morsani Notte Colore Giallo Limone Calibro D=68.0 MM; H=205.0 MM» (massa attiva g 352.8);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Mersani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (RI) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005930/XVJ(53)11 del 1° agosto 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Bianco Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 71,5);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Giallo Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 73,5);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Tremolante Bianco Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 82);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Tremolante Giallo Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 71,5);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Spiga Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (Massa attiva g 72);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Pampanella Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 73);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Verde Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 66);

Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Arancio Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 66);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Cedro Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 72);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Celeste Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 84);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Viola a Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 72.5);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Rosso Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 71);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Blu Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 66);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Oro Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 73);

«Striscione Monogetto Morsani in PVC e Colore Salice Oro Calibro D=54.0 MM; H=243.0 MM» (massa attiva g 62);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (RI) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006220/XVJ(53) del 16 luglio 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«Bomba Morsani a Serpentelli Colore Verde Calibro D=68.0 MM; H=166.0 MM» (massa attiva g 181.0);

«Bomba Morsani a Serpentelli Colore Giallo Calibro D=68.0 MM; H=166.0 MM» (massa attiva g 181.0);

«Bomba Morsani a Serpentelli Colore Bianco Calibro D=68.0 MM; H=166.0 MM» (massa attiva g 181,0);

«Bomba Morsani a Serpentelli Colore Arancio Calibro D=68.0 MM; H=166.0 MM» (massa attiva g 181.0);

«Bomba Morsani a Serpentelli Colore Rosso Calibro D=68.0 MM; H=166.0 MM» (massa attiva g 181,0);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare, in nome e per conto della ditta "Pirotecnica Morsani S.r.l. della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte, (RI) - località Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/0010407/XVJ(53) del 1° agosto 2012 il manufatto esplosivo denominato «Granulato per Polvere di Lancio Lova DCAB-ME» è riconosciuto su istanza del sig. Berti Massimo titolare di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.A.», con sede legale e stabilimento in Colleferro (Rm) via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/0010406/XVJ(53) del 1° agosto 2012 il manufatto esplosivo denominato «Granulato per Polvere di Lancio Lova DCAB-ET» è riconosciuto su istanza del sig. Berti Massimo titolare di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.A.», con sede legale e stabilimento in Colleferro (Rm) via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/0010408/XVJ(53) del 1° agosto 2012 il manufatto esplosivo denominato «N-ETIL-2-Nitratoetil Nitrammina (Ethyl-NENA)» è riconosciuto su istanza del sig. Berti Massimo titolare di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.A.», con sede legale e stabilimento in Colleferro (Rm) via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/0010405/XVJ(53) del 1° agosto 2012 il manufatto esplosivo denominato «Granulato per Polvere di Lancio Lova DE-ME» è riconosciuto su istanza del sig. Berti Massimo titolare di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.A., con sede legale stabilimento in Colleferro (Rm) via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/0010404/XVJ(53) del 1° agosto 2012 il manufatto esplosivo denominato «Granulato per Polvere di Lancio Lova DE-ET» è riconosciuto su istanza del sig. Berti Massimo titolare di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.A.», con sede legale e stabilimento in Colleferro (Rm) via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/0010401/XVJ(53) del 1° agosto 2012 il manufatto esplosivo denominato «MEN42 Lancio Lova DCAB-ME» è riconosciuto su istanza del sig. Berti Massimo titolare di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.A.». con sede legale e stabilimento in Colleferro (Rm) via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/007603/XVJ(53) del 1° agosto 2012 i manufatti esplosivi denominati:

Perfetto 1680 (massa attiva g 3428,45);

Perfetto 1681 (massa attiva g 302,85);

Perfetto 1682 (massa attiva g 302,85);

Perfetto 1683 (massa attiva g 302,85);

Perfetto 1684 (massa attiva g 2860,35);

Perfetto 1685 (massa attiva g 1560,27);

Perfetto 1686 (massa attiva g 2177,35);

Perfetto 1687 (massa attiva g 2417,35);

Perfetto 1688 (massa attiva g 1319,21);

Perfetto 1689 (massa attiva g 2953,75);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Perfetto Raffaele, titolare in nome e per conto della «Perfetto S.r.l.» della licenza di deposito di prodotti esplosivi in Villa Literno (CE) - loc. Casina Grande, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun articolo, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/008394/XVJ(53) del 1° agosto 2012 i manufatti esplosivi denominati:

C21 Doppia + C (massa attiva g 10512);

C21 Giacomina (massa attiva g 10843);

C2I Ilio 3+ C (massa attiva g 9535);

C21 Maltese (massa attiva g 4694);

C21 Peppo 3+ C (massa attiva g 8943);

C21 Spacco + Spacco (massa attiva g 10362);

C21 Tg + C (massa attiva g 11017);

C21 Pino 2C 3# C (massa attiva g 9279);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di fabbrica di prodotti esplodenti in Montano Antilia (SA) - loc. Serra - fraz. Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun articolo, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/008396/XVJ(53) del 1° agosto 2012 i manufatti esplosivi denominati:

C13R #B#C (massa attiva g 1085);

C13R 2#C (massa attiva g 893);

C13R 2+Rsp (massa attiva g 1304);

Cl3R 4B#C (massa attiva g 1105);

Cl3R 4T+BLU (massa attiva g 1274);

C13R 4T+Rosso (massa attiva g 1274);

C13R 4T+Spiga (massa attiva g 1274);

C13R 4T+Tg (massa attiva g 1274);

C13R 9 (massa attiva g 1339);

C16 8R cc (massa attiva g 4156);

C16R 2C 4B#C (massa attiva g 2960);

C16R 2C 6#C (massa attiva g 3451);

C16R 3 Scop (massa attiva g 2989);

C16R 8B 2#C (massa attiva g. 3014);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di fabbrica di prodotti esplodenti in Montano Antilia (SA) - loc. Serra - fraz. Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun articolo, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/007520/XVJ(53) del 1° agosto 2012 i manufatti esplosivi denominati:

Cammarano colpo C80A (massa attiva g 379);

Cammarano colpo C80B (massa attiva g 151);

Cammarano colpo C80M (massa attiva g 289);

Cammarano colpo C90 (massa attiva g 409);

Cammarano colpo C100 (massa attiva g 852);

Cammarano C8 notte (massa attiva g 418);

Cammarano Cl0 pioggia (massa attiva g 871);

Cammarano C10 bomba ripresa (massa attiva g 918);

Cammarano C10 bomba 2 riprese (massa attiva g 950);

Cammarano C10 bomba 8 (massa attiva g 1006);

Cammarano C10 bomba 9 (massa attiva g 958);

Cammarano C9 bomba 17 (massa attiva g 624);

Cammarano C9 bomba 24 (massa attiva g 879);

C10 Cammarano 23 colpi (massa attiva g 768);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Cammarano Nino, titolare di fabbrica di prodotti esplodenti in Cuccaro Vetere (SA) - contrada Capobianco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 dei Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun articolo, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

12A09446

31° aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (Supplemento ordinario n. 30), n. 103 del 6 maggio 2003 - serie generale - n. 210 del 10 settembre 2003 (Supplemento ordinario n. 147), n. 22 del 28 gennaio 2004 - serie generale - n. 95 del 23 aprile 2004 - serie generale - n. 227 del 27 settembre 2004 - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2005 - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2005 - serie generale - n. 127 del 3 giugno 2006 - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2006 - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2007 - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007 (Supplemento ordinario n. 50), n. 110 del 14 maggio 2007 - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2007 - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2007 - serie generale - n. 51 del 29 febbraio 2008 - serie generale - n. 115 del 17 maggio 2008 - serie generale - n. 166 del 17 luglio 2008 - serie generale n. 26 del 2 febbraio 2009 - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009 - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2009 - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2010 - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2010 - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2010 - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2011 - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2011 - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2011 e n. 260 dell'8 novembre 2011 - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2012 - serie generale - per i modelli specificati in allegato.

N°: **CN 389** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Gamo**

MODELLO: **Black Knight**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 450 con portamirino mm 454**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1120**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **34,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 21,6** *DIAMETRO FILO:* **mm 3,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.p.A.**

NOTE:
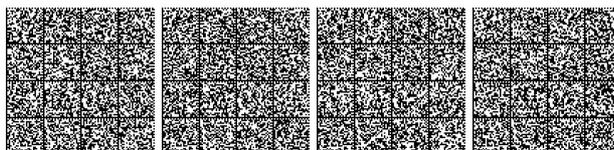
N°: **CN 390** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Morini**

MODELLO: **CM162 EI Short**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 200 con portamirino mm 255**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 370**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) scatto elettronico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **23** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5,3** *DIAMETRO FILO:* **mm 1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Svizzera**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

NOTE: **L'arma può essere dotata di scatto meccanico**
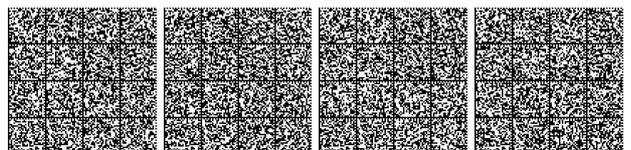
N°: **CN 391** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Morini**

MODELLO: **CM162 EI**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 240 con portamirino mm 295**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 410**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) scatto elettronico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **23** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5,3** *DIAMETRO FILO:* **mm 1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Svizzera**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

NOTE: **L'arma può essere dotata di scatto meccanico**
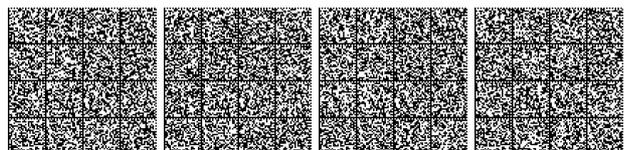
N°: **CN 392** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Umarex**

MODELLO: **Smith & Wesson M&P 40**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **19** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 120**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 192**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **3** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,6** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

NOTE:
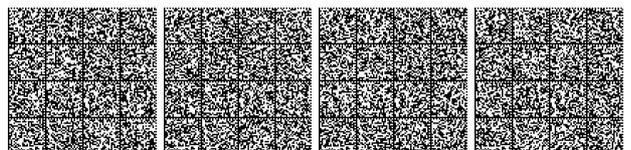
N°: **CN 393** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Umarex**

MODELLO: **Desert Eagle**

CALIBRO: **.43**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **9** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 167**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 270**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **3** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,6** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

NOTE: **L'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali**
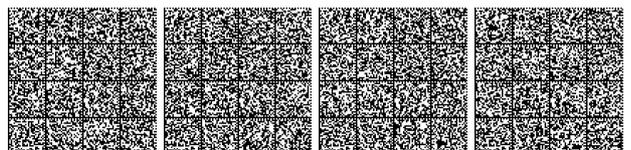
N°: **CN 394** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Umarex**

MODELLO: **Hammerli X 50**

CALIBRO: **.43**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **10** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 120**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 199**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **3** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,6** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

NOTE: **L'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali**
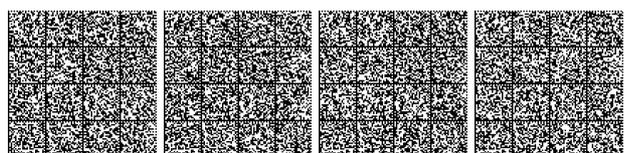
N°: **CN 395** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Umarex**

MODELLO: **P 99**

CALIBRO: **.43**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **9** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 101**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 182**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **3** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,6** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

NOTE: **L'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali**

N°: **CN 396** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Umarex**

MODELLO: **12 S Ram**

CALIBRO: **.43**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **21** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 210 con compensatore mm 269**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 529**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO_2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **3** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 13** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

NOTE: **L'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. L'arma è dotata di calcio telescopico.**
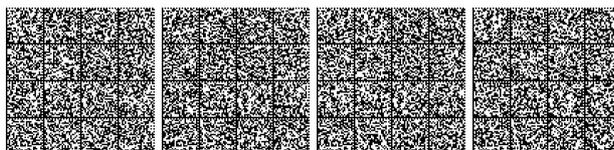
N°: **CN 397** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Umarex**

MODELLO: **3 Ram**

CALIBRO: **.43**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **21** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 385 con compensatore mm 415**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 752**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO_2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **3** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 13** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

NOTE: **L'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. L'arma è dotata di calcio telescopico.**
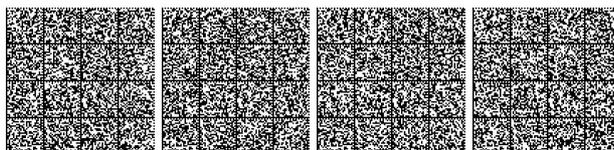
N°: **CN 398** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **ASG Action Sport Games**

MODELLO: **CZ 75D Compact**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **17** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 92 con copricanna mm 102**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 185**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **nessuno**

NUMERO SPIRE TOTALI: **=** *DIAMETRO ESTERNO:* **===** *DIAMETRO FILO:* **===**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Danimarca**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

NOTE:
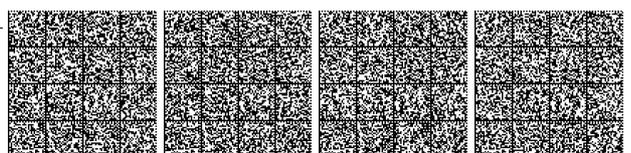
N°: **CN 399** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **ASG Action Sport Games**

MODELLO: **Dan Wesson**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 102 con copricanna mm 112**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 245**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) a rotazione**

TIPO DELLA MOLLA: **nessuno**

NUMERO SPIRE TOTALI: **=** *DIAMETRO ESTERNO:* **===** *DIAMETRO FILO:* **===**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Danimarca**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

NOTE:
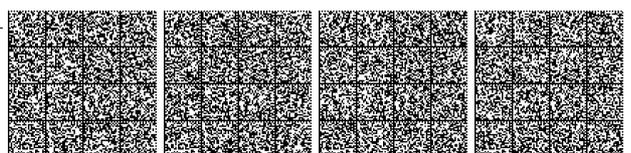
N°: **CN 400** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **ASG Action Sport Games**

MODELLO: **Dan Wesson**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 68 con copricanna mm 71**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 207**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) a rotazione**

TIPO DELLA MOLLA: **nessuno**

NUMERO SPIRE TOTALI: **=** *DIAMETRO ESTERNO:* **===** *DIAMETRO FILO:* **===**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Danimarca**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

NOTE:
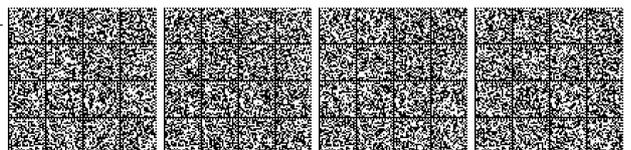
N°: **CN 401** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **ASG Action Sport Games**

MODELLO: **STI Duty One**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **20** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 115 con copricanna mm 127**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 220**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **nessuno**

NUMERO SPIRE TOTALI: **=** *DIAMETRO ESTERNO:* **===** *DIAMETRO FILO:* **===**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Danimarca**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

NOTE:
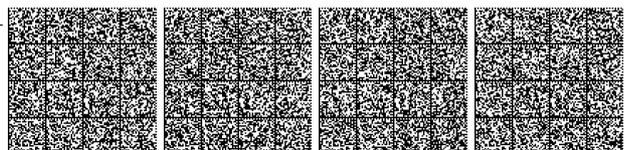
N°: **CN 402** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Gamo**

MODELLO: **Big Cat**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 445 con portamirino mm 458**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **molla del pistone**

NUMERO SPIRE TOTALI: **33,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 19,9** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche Forest oppure Black Shadow.**
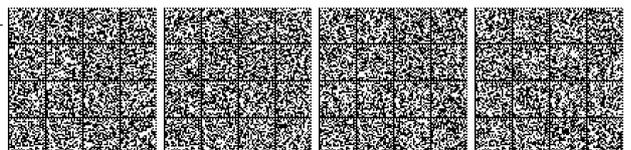
N°: **CN 403** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Gamo**

MODELLO: **CFR IGT F**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 450 con portamirino mm 510**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1160**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **pistone**

NUMERO SPIRE TOTALI: **=** *DIAMETRO ESTERNO:* **===** *DIAMETRO FILO:* **===**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

NOTE: **Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 19; diametro stelo mm 8; lunghezza pistone compresso mm 142,9; lunghezza pistone non compresso mm 250.**

N°: **CN 404** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Gamo**

MODELLO: **Black Shadow IGT F**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 440 con portamirino mm 455**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **pistone**

NUMERO SPIRE TOTALI: **=** *DIAMETRO ESTERNO:* **===** *DIAMETRO FILO:* **===**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

NOTE: **Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 19; diametro stelo mm 8; lunghezza pistone compresso mm 137,2; lunghezza pistone non compresso mm 230.**
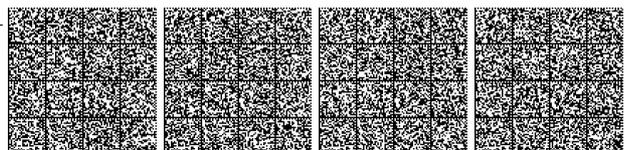
N°: **CN 405** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Cybergun**

MODELLO: **Jericho 941**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **23** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 109**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 205**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **massa battente**

NUMERO SPIRE TOTALI: **3** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 9,4** *DIAMETRO FILO:* **mm 1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Slovenia**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Bracci**

NOTE:
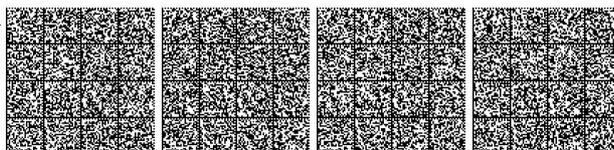
N°: **CN 406** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Cybergun**

MODELLO: **M 84**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **20** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 108**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 180**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **12** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Slovenia**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Bracci**

NOTE:

N°: **CN 407** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Cybergun**

MODELLO: **Mini Uzi**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **25** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 150**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 355**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **7** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 4** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Slovenia**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Bracci**

NOTE: **Il diametro esterno della molla può variare tra mm 4 e mm 5,8**
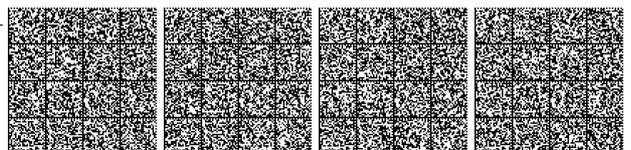
N°: **CN 408** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Cybergun**

MODELLO: **Sig Sauer SP2022**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **23** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 97**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 186**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **massa battente**

NUMERO SPIRE TOTALI: **3** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 9,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Slovenia**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Bracci**

NOTE:
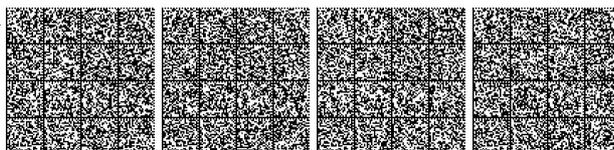
N°: **CN 409** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Cybergun**

MODELLO: **Sig Sauer X-Five P226 Open**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **18** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 112**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 276**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **massa battente**

NUMERO SPIRE TOTALI: **3** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 3,8** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Slovenia**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Bracci**

NOTE:
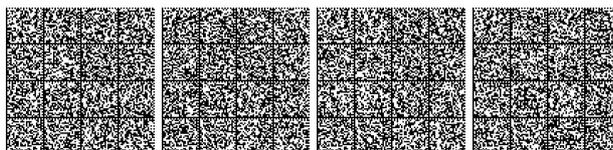
N°: **CN 410** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Aeron**

MODELLO: **1ACZ101 Spider**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 180 con portamirino mm 205**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 370**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **9** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 7,15** *DIAMETRO FILO:* **mm 1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Ceca**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Ceca**

PRESENTATORE: **Mencarelli Raffaele legale rappresentante della ditta Domino S.r.l.**

NOTE:
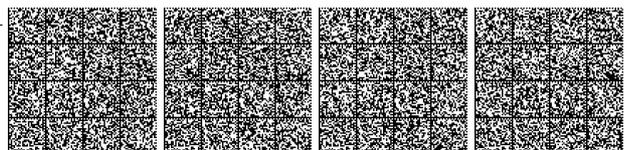
N°: **CN 411** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Aeron**

MODELLO: **1ACZ101 Spider**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 235 con portamirino mm 260**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 415**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **9** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 7,15** *DIAMETRO FILO:* **mm 1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Ceca**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Ceca**

PRESENTATORE: **Mencarelli Raffaele legale rappresentante della ditta Domino S.r.l.**

NOTE:
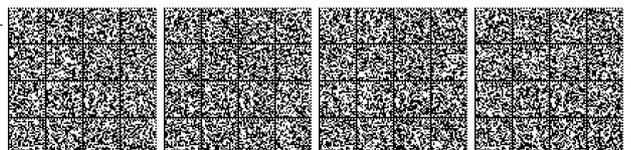
N°: **CN 412** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Retay**

MODELLO: **100X**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 455 con portamirino mm 460**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **molla del pistone**

NUMERO SPIRE TOTALI: **33** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 20,7** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Turchia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Turchia**

PRESENTATORE: **Mencarelli Raffaele legale rappresentante della ditta Domino S.r.l.**

NOTE:
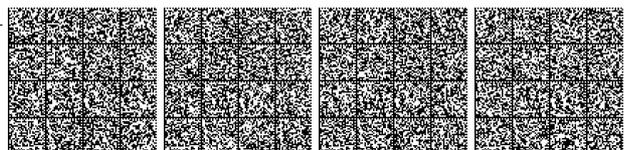
N°: **CN 413** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Retay**

MODELLO: **135X**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 453 con portamirino mm 460**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **molla del pistone**

NUMERO SPIRE TOTALI: **33** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 20,7** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Turchia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Turchia**

PRESENTATORE: **Mencarelli Raffaele legale rappresentante della ditta Domino S.r.l.**

NOTE:
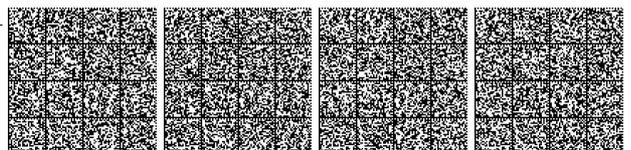
N°: **CN 414** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Umarex**

MODELLO: **Beretta 90 Two**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **21** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 128**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 215**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (CO2) semiautomatica**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **3,75** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 6,2** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,6**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Ferlito Carlo legale rappresentante della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

NOTE:
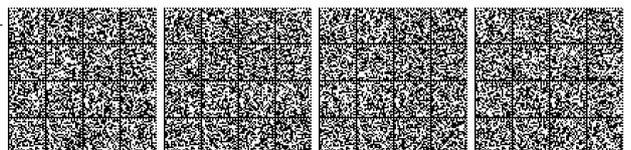
N°: **CN 415** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Match Guns**

MODELLO: **MGH1**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 240 con portamirino mm 275**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 420**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) scatto elettronico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **19** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 5,4** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,95**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Morini Cesare legale rappresentante della ditta Match Guns S.r.l.**

NOTE: **L'arma è dotata anche di scatto elettronico**
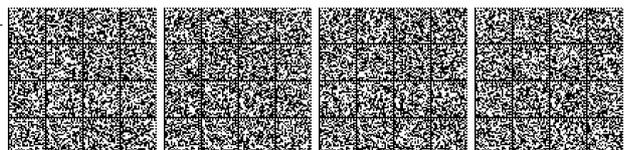
N°: **CN 416** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **M417**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 440 con copricanna mm 455**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 775**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **12** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 1,1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo legale rappresentante della ditta T.F.C. (The Four company) S.r.l.**

NOTE:
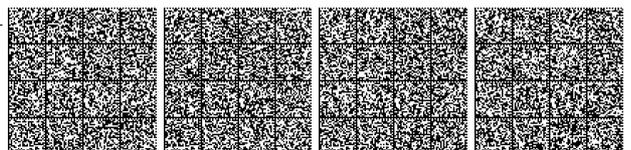
N°: **CN 417** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Walther**

MODELLO: **Hammerli AR 20**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 500 con copricanna mm 645**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1109**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **11,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,9** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,8**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Berti Luciano legale rappresentante della ditta Bignami S.p.A.**

NOTE:
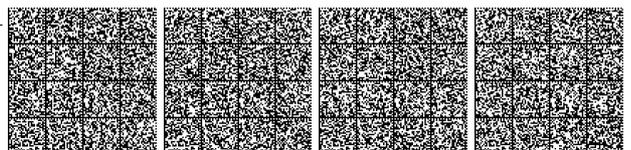
N°: **CN 418** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Norconia**

MODELLO: **P1**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 510 con copricanna mm 523**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 870**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **13** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 7,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,9**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Verrina Giovanni Battista legale rappresentante della ditta Armeria Arco Baleno sas di GB Verrina & C.**

NOTE:

N°: **CN 419** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Beeman**

MODELLO: **Sportsman RS2 Series 1072**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 457 con portamirino mm 466**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **43** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,2** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Popolare Cinese**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in cal. mm 5,5.**

N°: **CN 420** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Beeman**

MODELLO: **Sportsman RS2 Series 1079**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 457 con copricanna mm 466**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **44** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,2** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Popolare Cinese**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

NOTE:
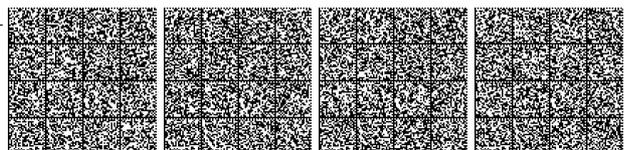
N°: **CN 421** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Beeman**

MODELLO: **Sportsman RS3 Series 1092**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 457 con copricanna mm 508**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **44** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,2** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Popolare Cinese**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in cal. mm 5,5.**

N°: **CN 422** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Beeman**

MODELLO: **Sportsman RS3 Series 1067**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 457 con copricanna mm 508**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1180**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **44** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,2** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Popolare Cinese**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

NOTE:
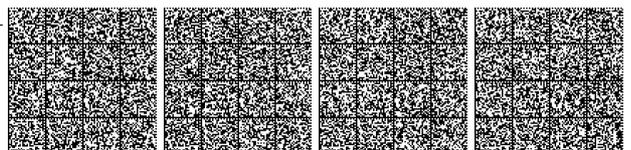
N°: **CN 423** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Beeman**

MODELLO: **Sportsman RS2 Series 1051**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 457 con portamirino mm 466**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **43** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,2** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Popolare Cinese**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

NOTE:

N°: **CN 424** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Beeman**

MODELLO: **Sportsman RS2 Series 1071**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 457 con portamirino mm 466**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **44** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,2** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Popolare Cinese**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

NOTE:

N°: **CN 425** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Beeman**

MODELLO: **Sportsman RS2 Series 1062**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 457 con copricanna mm 508**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1180**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **44** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,2** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Popolare Cinese**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

NOTE:
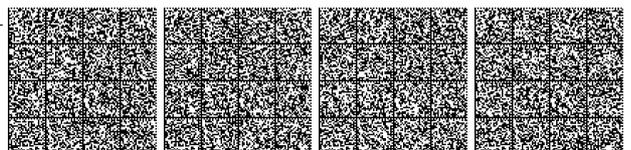
N°: **CN 426** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Beeman**

MODELLO: **Sportsman RS2 Series 1081**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 457 con copricanna mm 507**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1180**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **44** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,2** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Popolare Cinese**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

NOTE:
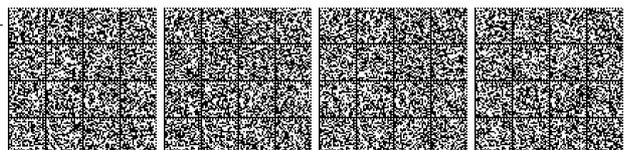
N°: **CN 427** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Beeman**

MODELLO: **Sportsman RS2 Series 1086**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 457 con copricanna mm 505**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **44** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,2** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Popolare Cinese**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

NOTE:
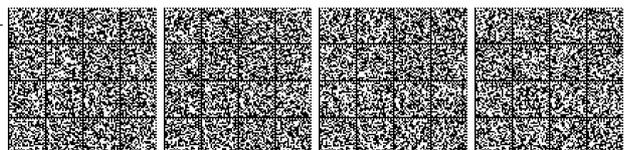
N°: **CN 428** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Beeman**

MODELLO: **1040 Series 1048**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **===**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 400 con copricanna mm 450**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **27** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 19,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,6**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica Popolare Cinese**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica Popolare Cinese**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**
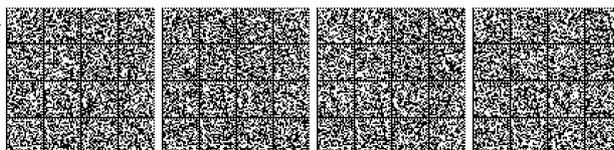
NOTE:

NOTE

Al n. **C.N. 80** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:
il modello dell'arma può essere denominato anche 800.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 luglio 2012

Al n. **C.N. 262** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:
il modello dell'arma può essere denominato anche K12 Absorber.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 e 27 gennaio 2012

Al n. **C.N. 269** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:
il modello dell'arma può essere denominato anche Marvic 2.0; l'arma viene importata anche dalla ditta Prima Armi S.r.l. con sede in Pinerolo (TO).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 luglio 2012

Al n. **C.N. 270** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:
il modello dell'arma può essere denominato anche Dream Rider oppure Storm; l'arma viene importata anche dalla ditta Prima Armi S.r.l. con sede in Pinerolo (TO).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 luglio 2012

Al n. **C.N. 310** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:
il modello dell'arma può essere denominato anche Big Cat CF oppure Big Cat CF-S.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 luglio 2012

Al n. **C.N. 316** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:
l'arma può essere dotata di molla dello stantuffo con le seguenti caratteristiche: diametro esterno mm 19,9; diametro del filo mm 3; numero totale spire 33,5.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 e 27 gennaio 2012

Al n. **C.N. 328** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:
il modello dell'arma può essere denominato anche Maxima RX F.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 e 27 gennaio 2012

Al n. **C.N. 329** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:
il modello dell'arma può essere denominato anche Shadow DX F.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 e 27 gennaio 2012

Al n. **C.N. 365** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:
il modello dell'arma può essere denominato anche Scorpion.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 luglio 2012

RIFIUTO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI VERIFICA CONFORMITA'

VISTA la domanda con la quale il Signor **TASSINARI Andrea**, nato a Forlì il 29 aprile 1959, ivi residente in via Alberi, 19/A, legale rappresentate della "**DIAMANT S.A.S.**" con sede in Forlì - via degli Scavi, 39, ha chiesto la verifica di conformità prevista per le "armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva" di cui al titolo I del regolamento del Ministro dell'Interno n. 362 del 9 agosto 2001, per la seguente arma:

- Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) "SHANGAI AIRGUN" mod. Hammerli Hunter Force 900 cal. mm 4,5 (canna mm 480; lunghezza minima arma mm 1150). L'arma è dotata di portamirino.

VISTO il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del **29** e **30 novembre 2011**, ha ritenuto di dover respingere l'istanza in argomento poiché, dal certificato delle prove balistiche rilasciato dal Banco Nazionale di Prova, emerge un esubero dell'energia cinetica espressa dall'arma in relazione alle previsioni del dettato del predetto decreto ministeriale;

VISTA la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non accogliere le istanze in argomento;

TENUTO CONTO che la ditta interessata non ha fatto pervenire controdeduzioni all'avviso ex art. 10 bis della legge 241/90;

RITENUTO di doversi uniformare ai citati pareri;

VISTO l'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

VISTI gli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, del suddetto regolamento n. 362/2001;

VISTO il decreto 557/B-50.474/C/02 del 16 gennaio 2012, con cui il Capo della Polizia ha delegato al Prefetto Dr. Gianfranco TOMAO, Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale, la firma dei provvedimenti amministrativi concernenti l'attribuzione del numero di verifica di conformità per le armi ad aria o gas compressi, riconosciute con modesta capacità offensiva a norma dell'art. 1 del citato regolamento n. 362 del 9 agosto 2001;

DECRETA

l' istanza di cui alle premesse è, per i suesposti motivi, **respinta**.

12A09448

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo Ente certificazioni macchine S.r.l., in Savignano sul Panaro.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2012;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Acquisita la delibera del comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 20 giugno 2012 con la quale è rilasciato alla società Ente certificazioni macchine S.r.l. l'accreditamento per i punti 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 23 dell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE, modulo B (Allegato IX) - H (Allegato *X)*;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Ente certificazioni macchine S.r.l., con sede legale in via Mincio, 386 - Savignano s./Panaro (Modena), dell'11 luglio 2012 volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo) ed all'art. 9, comma 3, lettera *c)* e comma 4, lettera *b)* (Garanzia qualità totale), per alcune categorie di macchine di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 l'organismo Ente certificazioni macchine S.r.l., con sede legale in via Mincio, 386 - Savignano s./Panaro (Modena), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 200614210E:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di quattro anni, a decorrere dalla notifica al soggetto che ne è destinatario, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

12A09461

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo CERTAT S.r.l., in Terni.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2012;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Acquisita la delibera del comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di accredia del 20 giugno 2012 con la quale è rilasciato alla società CERTAT S.r.l. l'accreditamento per i punti 16 e 17 dell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE, modulo B (Allegato IX);

Vista l'istanza presentata dall'organismo CERTAT S.r.l., con sede legale in via Mentana, 50 -Terni, del 28 giugno 2012, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo), per alcune categorie di macchine di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 2010. n. 17;

l'organismo CERTAT S.r.l., con sede legale in via Mentana, 50 - Terni, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 200614210E:

16. ponti elevatori per veicoli;

17. apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di quattro anni, a decorrere dalla notifica al soggetto che ne è destinatario, e sarà notificata alla commissione dell'Unione europea.

12A09462

PROVINCIA DI TRIESTE

Modifica della composizione del Comitato provinciale INPS e delle commissioni provinciali INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali da parte dell'Area servizi al cittadino di Trieste.

La Provincia di Trieste comunica che con i decreti n. 9 SL-PA, n. 10 SL-PA, n. 11 SL-PA e n. 12 SL-PA dell'8 agosto 2012, è stata modificata la composizione del Comitato provinciale INPS e delle commissioni provinciali INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali poiché la precedente Area politiche attive del lavoro è ora denominata Area servizi al cittadino, attribuita ad altro dirigente (deliberazione giuntale n. 97 del 24 maggio 2012 e decreto n. 29 del 29 giugno 2012).

12A09443

Modificazione della composizione della Cassa integrazione guadagni-industria e della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato - C.I.S.O.A.

La Provincia di Trieste comunica che i decreti dirigenziali n. 7 SL-PA e n. 8 SL-PA dell'8 agosto 2012 è stata modificata la composizione della Cassa integrazione guadagni - Industria, e della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavorativi agricoli con contratto a tempo determinato - C.I.S.O.A. poiché la determinazione dell'Area politiche attive e mercato del lavoro è stata sostituita con «Area servizi al cittadino», attribuita ad un diverso dirigente.

12A09449

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-201) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
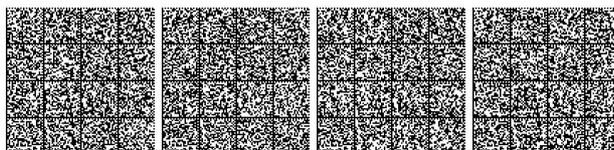
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.